



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli
"Terra della pietra lavica"

REGOLAMENTO

INTEGRATO

PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE DI INTERVENTI

DI ASSISTENZA SOCIO-ASSISTENZIALE

E NEL CAMPO DELLE POLITICHE DEL LAVORO

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n°34 del 26.3.2013

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n°31 del 12.7.2016 e

con deliberazione del Consiglio comunale n°57 del 31.8.2016



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli
"Terra della pietra lavica"

I N D I C E

CAPO I ***PRINCIPI GENERALI***

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - FINALITÀ DEGLI INTERVENTI

CAPO II ***INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI***

ART. 3 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

ART.4 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE

ART.5 - DETERMINAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

ART.7 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI

ART.8 - ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

ART. 9 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

ART. 10 - VANTAGGI ECONOMICI

ART. 11 - TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12 - INTERVENTI PER IMMIGRATI E PER IL CONTRASTO ALLE TOSSICODIPENDENZE

ART. 13 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IN CASI PARTICOLARI A PERSONE DI PASSAGGIO NEL COMUNE

ART. 14 - PROGETTO D'INTERVENTO

ART. 15 - MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

ART. 16 - REGOLARIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

ART. 17 - CONVOCAZIONE DEI SOGGETTI TENUTI AGLI ALIMENTI

ART. 18 - ISTRUTTORIA

ART. 19 - DECORRENZA E DURATA DELLE PROVVIDENZE, DELEGHE E DECESSI

**CAPO III
SERVIZI PER MINORI - AFFIDO
FAMILIARE**

ART. 20 - SERVIZI PER MINORI

ART. 21 - SERVIZIO DI AFFIDO FAMILIARE - OBIETTIVI E FINALITA'

ART. 22 - DESTINATARI DELL'AFFIDO FAMILIARE

ART. 23 - I SOGGETTI AFFIDATARI

ART. 24 - TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

ART. 25 - MODALITÀ PER L'AFFIDO

ART. 26 - COMPITI DEL SERVIZIO AFFIDI

ART. 27 - PROCEDURA PER L'AFFIDO

ART. 28 - REQUISITI MINIMI DEGLI AFFIDATARI

ART. 29 - COMPITO DEGLI AFFIDATARI

ART. 30 - COMPITI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE

ART. 31 - TERMINE DELL'AFFIDO

ART. 32 - CONTRIBUTO ECONOMICO E ASSICURAZIONE

**CAPO IV
INSERIMENTO DI CITTADINI
ANZIANI E NON, IN CASE DI
RIPOSO E ISTITUTI**

ART. 33 - INSERIMENTO IN STRUTTURE

ART. 34 - PROCEDURE



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli
"Terra della pietra lavica"

ART. 35 - DURATA

CAPO V
ASSISTENZA A EX DETENUTI

ART. 36 - ASSISTENZA PER IL REINSERIMENTO DEGLI EX DETENUTI

ART. 37 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

ART. 38 - DOCUMENTAZIONE PARTICOLARE DA ALLEGARE ALLA ISTANZA

ART. 39 - PIANO D'INTERVENTO PERSONALE

ART. 40 - CASI DI INCOMPATIBILITÀ

ART. 41 - QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

ART. 42 - ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

ART. 43 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

CAPO VI
ASSISTENZA
ALLE FAMIGLIE DI DETENUTI

ART. 44 - FINALITA'

ART. 45 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

ART. 46 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA ISTANZA

ART. 47 - PIANO D'INTERVENTO PERSONALE

ART. 48 - CASI DI INCOMPATIBILITÀ

ART. 49 - QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

ART. 50 - ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

ART. 51- LIQUIDAZIONE



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

**CAPO VII
ASSISTENZA IN CASO DI
ECCEZIONALI
DIFFICOLTA' FAMILIARI DOVUTE
A IMPREVISTE SPESE
MEDICHE PER GRAVI PATOLOGIE**

ART. 52 - ASSISTENZA PER DIFFICOLTÀ FAMILIARI PER ECCEZIONALI E IMPREVISTE SPESE DI ORDINE MEDICO

ART. 53 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

ART. 54 - ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

ART. 55 - QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

ART. 56 - LIQUIDAZIONE

**CAPO VIII
PRESTAZIONI SOCIALI E
RICREATIVE A FAVORE DI
ANZIANI**

ART. 57 - INIZIATIVE

ART. 58 - REQUISITI

ART. 59 - DOCUMENTAZIONE

ART. 60 - COSTO DEL SERVIZIO

ART. 61 - LIMITI

ART. 62 - GRADUATORIA



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli
"Terra della pietra lavica"

CAPO IX
SERVIZIO DI TRASPORTO
SOCIALE COMUNALE
"TAXI SOCIALE"

ART. 63 - ISTITUZIONE E FINALITA

ART. 64 - OGGETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE COMUNALE

ART. 65 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

ART. 66 - DESTINATARI

ART. 67 - MODALITA' DI ACCESSO

ART. 68 - CRITERI DI PRECEDENZA

ART. 69 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 70 - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA AL COSTO DEL SERVIZIO

ART. 71 - NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 72 - ESCLUSIONI E SOSPENSIONI

ART. 73 - VERIFICHE E MONITORAGGIO

ART. 74 - INFORMAZIONE ALL'UTENZA

CAPO X
EROGAZIONE DEI "BUONI LAVORO"
(VOUCHER)
RELATIVI A PRESTAZIONI
LAVORATIVE DI TIPO
OCCASIONALE

ART. 75 - FONTI E DEFINIZIONI

ART. 76 - FINALITÀ

ART. 77 - ATTIVITÀ ED AMBITO D'APPLICAZIONE

ART. 78 - DESTINATARI



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

ART. 79 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DI ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE

ART. 80 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI LAVORO

ART. 81 - ENTITÀ DEL COMPENSO

ART. 82 - OBBLIGHI E DOVERI INERENTI LA PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE

**CAPO XI
AIUTO SOCIALE LOTTA ALLA
POVERTÀ
"BANCO ALIMENTARE"**

ART. 83 - FINALITA'

ART. 84 - DESTINATARI

ART. 85 - CONDIZIONI DI ACCESSO

ART. 86 - PROCEDURE PUBBLICAZIONE BANDO PUBBLICO STESURA GRADUATORIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE

**CAPO XII
SERVIZIO TRASPORTO DIVERSAMENTE
ABILI PRESSO CENTRI SOCIO-
RIABILITATIVI E CASA/SCUOLA.
DISCIPLINA DEL SERVIZIO ED
EROGAZIONE CONTRIBUTI**

ART. 87 - FINALITA', OBIETTIVI E DESTINATARI DEL SERVIZIO

ART. 88 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 89 - ISTRUTTORIA, EROGAZIONE, VARIAZIONE DELLA PRESTAZIONE

ART. 90 - CESSAZIONE, SOSPENSIONE E RINUNCIA ALL'EROGAZIONE

ART. 91 - CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCESSO

ART. 92 - CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO

ART. 93 - RINVIO



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli
"Terra della pietra lavica"

CAPO XIII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 94 - LIMITI DI SPESA DI BILANCIO

ART. 95 - CONTROLLI E VERIFICHE

ART. 96 - PUBBLICITÀ E ACCESSO

ART. 97 - ENTRATA IN VIGORE - NORME FINALI



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento:
 - Nello spirito dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione agli articoli 2,3,4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti nei successivi articoli 30,31 e 38;
 - Nell'ambito delle funzioni delegate dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
 - In linea con i principi di cui alla Legge 8 novembre 2000, n.328 sul sistema integrato dei servizi sociali, e secondo le modalità previste dalla normativa regionale in ambito sociale e dell'Ordinamento degli Enti Locali;
 - In base ai principi generali e programmatici del vigente Statuto comunale; Disciplina l'accesso e l'erogazione dell'assistenza economica e non a favore di persone e famiglie in stato di bisogno, e tutti gli interventi e prestazioni sociali erogate direttamente dal Comune, ad eccezione dei servizi previsti nel Piano di Zona attuato dall'Ambito Sociale N15 cui il Comune è associato.
2. Il presente regolamento, altresì, disciplina il servizio trasporto Taxi sociale, l'attribuzione di buoni lavoro e l'assegnazione di pacchi alimentari a indigenti.
3. Il presente regolamento, infine, è uno strumento che tende a favorire il processo di responsabilizzazione, di autonomia e d'integrazione sociale della persona e del nucleo familiare attraverso la modifica e il superamento di difficoltà socio-economiche, e tutelare le persone in condizione di fragilità, di precarietà psicofisica e di non autosufficienza.

ART. 2

FINALITÀ DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi socio-assistenziali, devono garantire la dignità della persona, la riservatezza delle informazioni che la riguardano e tendere, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l'intervento assistenziale.
2. Il servizio di assistenza socio-economica, in particolare, persegue le seguenti finalità:
 - a) La promozione e l'acquisizione dell'autonomia delle persone economicamente e socialmente più deboli attraverso percorsi di sostegno che prevedono l'attivazione delle risorse personali, familiari, istituzionali e informali presenti nel territorio;
 - b) La prevenzione, il contenimento, il superamento delle situazioni di disagio socio-economico e il contrasto al processo di esclusione e di cronicizzazione del disagio sociale;
 - c) La tutela delle persone in particolari condizioni di fragilità e di non autosufficienza che hanno bisogno d'interventi residenziali;
 - d) Facilitare la permanenza nel domicilio;



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

- e) Aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito d'assistenza e di solidarietà verso i suoi componenti;
 - f) Aiutare il singolo a far fronte alle proprie necessità vitali e a facilitargli la vita sociale.
3. L'elemento determinante nella predisposizione d'aiuto alle persone, è costituito dall'attivazione di tutte le risorse interne all'Ente e presenti sul territorio al fine di creare una rete di servizi accessibili a tutti. Tutti gli interventi sono pertanto considerati, di regola, come facenti parti di un programma d'aiuto predisposto dall'Assistente sociale e concordato con l'interessato.

CAPO II

INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI

ART. 3

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente Regolamento:
 - a) I cittadini residenti da almeno un anno nel Comune di Boscoreale che versino in condizioni di bisogno socio-economico o siano a rischio sociale, compresi gli stranieri e gli apolidi secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - b) I profughi italiani o quelli stranieri riconosciuti "rifugiati" ai sensi di legge;
 - c) I soggetti domiciliati o di passaggio sul territorio del Comune, bisognosi d'interventi d'urgenza e/o di primo soccorso;
 - d) I minori, cittadini italiani o stranieri.
2. Gli interventi assistenziali di natura socio-economica sono riservati in via prioritaria alle persone in stato di bisogno, prive di rete familiare e che non possono, per particolari e accertati motivi, svolgere attività lavorativa.
3. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è esercitata rivalsa sul Comune di residenza o domicilio di soccorso per gli interventi che rivestono carattere d'urgenza ed eseguiti dal Comune.
4. Per gli interventi che non rivestono carattere d'urgenza, sarà cura del Settore Politiche Sociali prendere opportuni contatti con il Comune di residenza interessato ai fini di concordare un eventuale piano d'interventi le cui spese saranno assunte dall'Amministrazione competente per residenza.

ART.4

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE

1. Gli interventi socio assistenziali di cui al presente regolamento si realizzano mediante:
 - a) Un servizio d'orientamento e informazione al cittadino;
 - b) La fornitura di supporti materiali con contributi finalizzati;
 - c) L'organizzazione di servizi diretti;



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

- d) L'attribuzione di vantaggi economici (integrazione rette di ricovero in strutture residenziali o semiresidenziali, facilitazione nei pagamenti dei servizi comunali, ecc.);
- e) La fornitura di trasporti funebri;
- f) L'ospitalità in strutture residenziali o semi residenziali;
- g) Quant'altro utile al proseguimento delle finalità di cui al presente regolamento.

ART.5

DETERMINAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

1. Tutte le prestazioni saranno erogate ai cittadini in stato di bisogno e/o d'indigenza, in forma continua o transitoria.
2. Per la determinazione dello stato di bisogno occorre considerare:
 - a) Il carico familiare;
 - b) La situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno quali, la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disabilità, la disoccupazione, la tossicodipendenza, l'etilismo ecc.;
 - c) Il bisogno sanitario d'ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e le relative spese;
 - d) Le risorse (proprie o derivate a qualunque titolo da altri Enti o persone, compresi i redditi esenti);
 - e) La proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili;
 - f) Il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona, e le spese occorrenti a fronteggiare le necessità ordinarie e straordinarie.

ART.6

DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dei richiedenti le prestazioni, da allegare alla domanda, saranno adottati i criteri previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i., utilizzando la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche per il calcolo del relativo ISEE.
2. La situazione economica di cui sopra è determinata, di regola, con riferimento al nucleo familiare d'appartenenza definito dalla vigente normativa.
3. Le fasce di reddito (ISEE) individuate nel Regolamento, relative all'eventuale compartecipazione ai costi per l'erogazione di servizi disciplinati, potranno essere adeguate annualmente dall'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi prima dell'approvazione del bilancio.



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli
"Terra della pietra lavica"

ART.7

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI

1. Gli interventi socio-economici, attuati in una logica di rete e di sussidiarietà in relazione alle altre risorse attivabili e offerte dal sistema integrato dei servizi, devono configurarsi come una delle risposte che si collocano all'interno di specifici programmi individuali, elaborati dall'Assistente sociale, per rispondere ai bisogni evidenziati. La loro finalità deve essere comunque quella di contribuire ad aiutare il soggetto a superare nel più breve tempo possibile le necessità contingenti che l'hanno indotto a rivolgersi al Servizio e si distinguono in:
 - a. Contributi economici continuativi;
 - b. Contributi economici straordinari;
 - c. Contributi economici straordinari finalizzati a superare:
 - i. Momentanea emergenza abitativa;
 - i. Eventi luttuosi;
 - ii. Particolari spese relative alla stagione invernale, all'emergenza calore;
 - iii. Favorire l'integrazione sociale di cittadini immigrati;
 - d. Contributi in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
 - e. Contributi per assistenza post-penitenziaria;
 - f. Contributi una-tantum per fronteggiare gravi patologie di natura medico-sanitaria.

ART.8

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

1. L'assistenza economica continua consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli riguardanti l'alimentazione, al vestiario, all'igiene, alla vita di relazione, ecc..
2. Per l'accesso a tale assistenza economica, oltre che il possesso di un I.S.E.E. annuo non superiore a euro 4.500 (quattromilacinquecento), concorrono alla determinazione dello stato d'indigenza anche le diverse situazioni di disagio, quali ad esempio la presenza di diversamente abili in famiglia, la vedovanza, la presenza di anziani, o altra analoga situazione, che determinano l'effettivo livello di vita della famiglia. I soggetti destinatari devono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare sia di patrimonio immobiliare.
3. Tale tipo di contributo, che non può superare l'importo mensile di euro 250,00= (duecentocinquanta), può essere erogato al beneficiario per un periodo massimo di sei mesi, eccezionalmente prorogabili, su motivata relazione dell'Assistente Sociale, per un massimo di altri quattro mesi.



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

4. Annualmente, nei pertinenti capitoli di Bilancio, saranno previste idonee risorse economiche da destinare a questa tipologia di contributi economici.
5. Gli elementi di valutazione delle domande saranno i seguenti:
 - a) Condizioni di salute dei membri del nucleo familiare, sempre che siano determinanti o rilevanti per la valutazione delle effettive condizioni di bisogno;
 - b) Situazione familiare e sociale, rapporti tra i componenti del nucleo e rapporti interpersonali al di fuori del medesimo;
 - c) Condizioni abitative del nucleo familiare;
 - d) Non possesso di patrimonio immobiliare riferito a tutto il nucleo familiare;
 - e) Situazione economica del richiedente e delle persone conviventi (che non deve superare il valore I.S.E.E. di euro 4.500), e dei congiunti obbligati agli alimenti a norma dell'art.433 del codice civile, qualora esistano;
 - f) Eventuale godimento, da parte dei membri del nucleo, di altri servizi sociali;
 - g) Eventuale iscrizione nelle liste di disoccupazione;
 - h) Ogni altra circostanza atta a stabilire l'effettiva situazione del richiedente, del nucleo e di altri familiari obbligati agli alimenti, ove esista;
6. L'eventuale erogazione, la durata e l'entità del contributo, va definito dall'Assistente Sociale in conformità a un progetto globale, che preveda il ricorso a tutti gli interventi possibili. Gli interessati devono impegnarsi, in maniera fattiva, a collaborare al progetto predisposto per il caso e finalizzato alla loro autonomia sociale ed economica.
7. I soggetti ammessi al contributo economico continuo, hanno l'obbligo di:
 - a) Comunicare tempestivamente al Settore Politiche Sociali ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda e comunque confermare, a richiesta dell'Assistente Sociale, il persistere delle condizioni stesse;
 - b) Rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del programma d'integrazione sociale predisposto dall'Assistente Sociale.
8. Il contributo economico in questione, su istruttoria dell'Assistente Sociale, che definirà il Progetto personalizzato, l'entità e la durata della prestazione monetaria, sarà erogato con determinazione del dirigente del Settore Politiche Sociali, compatibilmente con le risorse economiche a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale.
9. Saranno esclusi dal beneficio di cui al presente articolo:
 - a) Coloro che possiedono un I.S.E.E. maggiore di quello stabilito;
 - b) Le persone che abbiano la proprietà di beni immobili;
 - c) Le persone che abbiano parenti tenuti agli alimenti e che, di fatto, vi provvedano;
 - d) Coloro che non producano, immotivatamente, la documentazione richiesta dai Servizi Sociali entro il termine stabilito dallo stesso Ufficio;
 - e) Coloro che abbiano un tenore di vita in contrasto con il dichiarato stato di bisogno: questa particolare situazione dovrà essere suffragata da apposite



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

indagini condotte dall'Assistente Sociale con l'ausilio di tutti i mezzi ritenuti idonei (anagrafe tributaria, Guardia di Finanza, visite domiciliari, etc.).

10. Gli interventi di cui al presente articolo, su istruttoria del competente ufficio con le modalità di cui all'art.18, saranno erogati con determinazione del dirigente del Settore Politiche Sociali. Alla presenza di più domande, aventi i requisiti per accedere al beneficio, che eccedono le risorse disponibili si terrà conto prioritariamente dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo generale (data e numero di protocollo).

ART. 9

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

1. L'assistenza economica straordinaria, è un intervento "Una Tantum" nell'anno di riferimento rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico derivante da eventi gravi, eccezionali e non prevedibili, che mettono in crisi la capacità di reddito e il ménage familiare. Per l'assistenza in caso di eccezionali difficoltà dovute a spese mediche per gravi patologie, si seguirà la disciplina di cui al Capo VII.
2. Anche per l'accesso a tale assistenza economica, oltre che il possesso di un I.S.E.E. annuo non superiore a euro 4.500, concorrono alla determinazione dello stato d'indigenza le diverse situazioni di disagio, quali ad esempio la presenza di diversamente abili in famiglia, la vedovanza, la presenza di anziani, o altra analoga situazione, che determinano effettivo livello di vita della famiglia.
3. Potranno accedere all'assistenza straordinaria anche i richiedenti per i quali, pur corrispondendo un I.S.E.E. superiore al valore già detto, l'Assistente Sociale competente avrà accertato una condizione tale da rendere necessario l'intervento comunale. I soggetti destinatari devono, comunque, essere privi sia di patrimonio mobiliare sia di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
4. L'entità del contributo non può essere superiore a euro 250 (ducentocinquanta); in casi eccezionali, da motivare debitamente in conformità a oggettive e inderogabili esigenze, l'Assistente Sociale competente può proporre l'erogazione di una maggiore somma, che comunque non potrà superare l'importo di euro 1000 (mille).
5. Annualmente, nei pertinenti capitoli di Bilancio, saranno previste idonee risorse economiche da destinare a questa tipologia di contributi economici.
6. Gli elementi di valutazione delle domande saranno i seguenti:
 - a) Condizioni di salute dei membri del nucleo familiare, sempre che siano determinanti o rilevanti per la valutazione delle effettive condizioni di bisogno;
 - b) Condizioni abitative del nucleo familiare;
 - c) Decesso, malattia, abbandono di un congiunto convivente, comunque fonte di sostentamento per il nucleo familiare;
 - d) Natura ed entità d'improvvisi e indifferibili spese, non prevedibili e comunque riferite a generi e/o servizi di carattere non voluttuario;



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

- e) Situazione economica del richiedente e delle persone conviventi (che non deve superare il valore I.S.E.E. di euro 4.500), e dei congiunti obbligati agli alimenti a norma dell'art.433 del codice civile, qualora esistano;
 - f) Eventuale godimento, da parte dei membri del nucleo, di altri servizi sociali;
 - g) Eventuale iscrizione nelle liste di disoccupazione;
 - h) Ogni altra circostanza atta a stabilire l'effettiva, improvvisa e grave situazione di disagio economico del richiedente, del nucleo e di altri familiari obbligati agli alimenti, ove esista, che sia non ricorrente e non sanabile con altri interventi;
 - i) Il richiedente, altresì, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrati di cui all'art.2683 del Codice Civile. La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.
7. L'eventuale erogazione e l'entità del contributo vanno definite dall'Assistente Sociale. Qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertate dall'Assistente Sociale, potrà essere erogata la prestazione economica a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda del contributo a beneficio di tutto il nucleo familiare.
8. I soggetti ammessi al contributo economico straordinario, hanno l'obbligo di:
- a) Esibire tutta la documentazione richiesta dal competente Ufficio, e in particolare quella comprovante l'urgenza e la necessità dell'intervento economico;
 - b) Fornire all'Assistente Sociale competente tutte le informazioni riguardanti la propria situazione economica, familiare, abitativa, ecc..
9. Il contributo economico in questione, su istruttoria dell'Assistente Sociale, che definirà l'entità della prestazione monetaria, sarà erogato con determinazione del dirigente del Settore Politiche Sociali, con le risorse economiche a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale.
10. Saranno esclusi dal beneficio di cui al presente articolo:
- a) Le persone che abbiano la proprietà di beni mobili e/o immobili (escluso l'unità adibita ad abitazione principale);
 - b) Le persone che abbiano parenti tenuti agli alimenti e che, di fatto, vi provvedano;
 - c) Coloro che abbiano un tenore di vita in contrasto con il dichiarato stato di bisogno: questa particolare situazione dovrà essere suffragata da apposite indagini condotte dall'Assistente Sociale con l'ausilio di tutti i mezzi ritenuti idonei (anagrafe tributaria, Guardia di Finanza, visite domiciliari, etc.).
 - d) Gli interventi di cui al presente articolo, su istruttoria del competente ufficio con le modalità di cui all'art.18, saranno erogati con determinazione del dirigente del Settore Politiche Sociali. Alla presenza di più domande, aventi i requisiti per accedere al beneficio, che eccedono le risorse disponibili si terrà conto prioritariamente dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo generale (data e numero di protocollo).



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

ART.10

VANTAGGI ECONOMICI

1. I vantaggi economici riguardano in linea di massima il pagamento e/o integrazioni a rette di ricovero in strutture residenziali o semiresidenziali per anziani, minori, tossicodipendenti, ecc..
2. Per il godimento di questi vantaggi economici, oltre che il possesso di un I.S.E.E. annuo non superiore a euro 4.500, sono determinanti per la determinazione dello stato d'indigenza dei richiedenti le diverse situazioni di disagio, quali ad esempio la presenza di diversamente abili in famiglia, la vedovanza, la presenza di anziani, o altra analoga situazione, che determinano effettivo livello di vita della famiglia. I soggetti destinatari devono, comunque, essere privi sia di patrimonio mobiliare sia di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
3. Annualmente, nei pertinenti capitoli di Bilancio, saranno previste idonee risorse economiche da destinare a questa tipologia di contributi economici.
4. Gli elementi di valutazione delle domande saranno i seguenti:
 - a) Situazione socio-familiare e sanitaria del richiedente;
 - b) Condizioni abitative del nucleo familiare;
 - c) Numero di minori nel nucleo familiare;
 - d) Situazione economica del richiedente e delle persone conviventi (che non deve superare il valore I.S.E.E. di euro 4.500), e dei congiunti obbligati agli alimenti a norma dell'art. 433 del codice civile, qualora esistano;
 - e) Eventuale godimento, da parte dei membri del nucleo, di altri servizi sociali;
 - f) Eventuale iscrizione nelle liste di disoccupazione;
 - g) Ogni altra circostanza atta a stabilire se la concessione del vantaggio economico può concorrere alla risoluzione, anche parziale, dello stato di necessità del richiedente;
 - h) Il richiedente, altresì, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrati di cui all'art.2683 del Codice Civile. La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.
5. L'eventuale concessione del vantaggio economico e la sua durata, vanno definite dall'Assistente Sociale, previa dettagliata relazione.
6. I soggetti ammessi al vantaggio economico, hanno l'obbligo di:
 - a) Esibire tutta la documentazione richiesta dal competente Ufficio, e in particolare quella comprovante l'urgenza e la necessità dell'intervento;
 - b) Fornire all'Assistente Sociale competente tutte le informazioni riguardanti la propria situazione economica, familiare, abitativa, ecc..
7. Saranno esclusi dal beneficio di cui al presente articolo:
 - a) Le persone che abbiano la proprietà di beni mobili e/o immobili (escluso l'unità adibita ad abitazione principale);
 - b) Le persone che abbiano parenti tenuti agli alimenti e che, di fatto, vi provvedano;



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

- c) Coloro che non producano, immotivatamente, la documentazione richiesta dai Servizi Sociali entro il termine stabilito dallo stesso Ufficio;
- d) Coloro che abbiano un tenore di vita in contrasto con il dichiarato stato di bisogno: questa particolare situazione dovrà essere suffragata da apposite indagini condotte dall'Assistente Sociale con l'ausilio di tutti i mezzi ritenuti idonei (anagrafe tributaria, Guardia di Finanza, visite domiciliari, etc.).
- e) Gli interventi di cui al presente articolo, su istruttoria del competente ufficio con le modalità di cui all'art.18, saranno erogati con determinazione del dirigente del Settore Politiche Sociali, compatibilmente con le risorse economiche a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale. Alla presenza di più domande, aventi i requisiti per accedere al beneficio, che eccedono le risorse disponibili si terrà conto prioritariamente dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo generale (data e numero di protocollo).

ART.11

TRASPORTI FUNEBRI

1. L'Amministrazione Comunale provvede al servizio di trasporto funebre e alle altre spese funerarie indispensabili agli indigenti deceduti nel territorio comunale o aventi la residenza nello stesso, per mezzo di Servizio affidato a idonea Ditta operante nel Settore.
2. Lo stato d'indigenza del deceduto o dei suoi familiari in vita, è accertato dall'Assistente Sociale del Comune, con dettagliata relazione dalla quale dovrà comunque emergere l'assoluta impossibilità economica di provvedervi da parte dei familiari, verificata anche con controlli attraverso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate su tutti i componenti del nucleo familiare.
3. Annualmente, nei pertinenti capitoli di Bilancio, saranno previste idonee risorse economiche da destinare a questa tipologia di contributi economici.
4. L'intervento di cui al presente articolo, su istruttoria del competente ufficio con le modalità di cui all'art.18, eccetto il piano d'intervento di cui all'art.14, non necessario per tale fattispecie, sarà erogato con determinazione del dirigente del Settore Politiche Sociali, compatibilmente con le risorse economiche a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale.

ART.12

INTERVENTI PER IMMIGRATI E PER IL CONTRASTO ALLE TOSSICODIPENDENZE

1. In ossequio alla legge quadro dell'Assistenza sociale, e per meglio rispondere alle problematiche presenti sul territorio comunale, il Comune di Boscoreale, nell'ambito dello sportello di segretariato sociale, rivolge attenzione e assistenza agli immigrati, regolari e non, presenti nella città, e azioni di prevenzione e attivazione di misure di contrasto alle tossicodipendenze. In generale l'attenzione del Comune è finalizzata:



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

- a) A creare spazi di ascolto;
- b) Ad avere una funzione di orientamento, accompagnamento, filtro e invio ai diversi presidi territoriali;
- c) Ad assumere la caratteristica di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse;
- d) Ad avere un ruolo di trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi;
- e) Alla progettazione e attuazione di un sistema di collaborazione e interscambio con tutti gli attori sociali della rete, e in particolare con le Organizzazioni solidali presenti sul territorio;
- f) Alla massima integrazione socio-sanitaria degli interventi.

ART.13

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IN CASI PARTICOLARI A PERSONE DI PASSAGGIO NEL COMUNE

1. Quando l'assistenza economica straordinaria di cui all'art.9 riguarda persone che si trovino di passaggio nel Comune e l'intervento richieda la dovuta immediatezza, il Settore Politiche Sociali, in conformità a una valutazione contingente del bisogno espletata dall'Assistente Sociale con apposita relazione, può attivarsi in deroga al normale iter procedurale previsto dal regolamento.
2. Nei casi previsti al comma 1) si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici e dal progetto d'intervento di cui all'art.14; l'Assistente Sociale dovrà soltanto acquisire copia di un documento di riconoscimento, legalmente valido, e compiere ogni contestuale ulteriore informazione preventiva se del caso anche consultando Carabinieri, Polizia, Comando di Polizia Locale ecc., dandone riscontro nella relazione di cui al comma 1).
3. Contestualmente alla conclusione del procedimento, una volta accertato l'effettivo luogo di residenza dell'assistito, a cura dell'Assistente Sociale, sarà predisposto atto, a firma congiunta del dirigente del Settore Politiche Sociali, da inviare al Sindaco del Comune di residenza, quale richiesta di rimborso della somma erogata dal Comune di Boscoreale. Sarà il Comune di residenza dell'assistito ad attivare le procedure per l'accertamento degli obbligati agli alimenti ai sensi dell'art.433 del codice civile.
4. L'intervento di cui al presente articolo, su istruttoria del competente ufficio con le modalità di cui all'art.18, sarà erogato con determinazione del dirigente del Settore Politiche Sociali, compatibilmente con le risorse economiche a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

ART. 14

PROGETTO D'INTERVENTO

1. Il Progetto d'Intervento, d'ora in avanti P.I., elaborato dall'Assistente Sociale, è l'insieme degli interventi finalizzati all'integrazione sociale, alla promozione dell'autonomia del beneficiario e al contenimento di situazioni di dipendenza assistenziale e può prevedere anche l'erogazione d'interventi economici
2. Il P.I. è concordato con il richiedente e finalizzato all'attivazione delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale, dei servizi pubblici e del privato sociale. Tale Piano è elaborato utilizzando gli strumenti propri del Servizio Sociale professionale.
3. Il P.I. prevede un intervento di natura economica correlato con uno specifico obiettivo d'integrazione sociale, mirante alla promozione dell'autonomia del beneficiario e al contenimento di situazioni di dipendenza assistenziale.
4. All'interno del P.I. saranno definiti obiettivi raggiungibili orientati al pieno sviluppo delle potenzialità di tutti i componenti del nucleo familiare, anche al fine del raggiungimento dell'autonomia economica, e concordati i tempi e modalità di verifica.
5. Il P.I. sarà sottoscritto dalle parti prevedendo l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e dei componenti del suo nucleo familiare, finalizzati a superare la condizione di bisogno. Il richiedente il contributo è tenuto a rispettare gli impegni concordati tra le parti.
6. Sarà cura dell'Assistente Sociale verificare con il richiedente che lo stesso si sia attivato per accedere ai benefici cui potrebbe aver diritto in relazione alla sua situazione (es. bandi regionali di sostegno all'affitto, assegno di maternità/terzo figlio, bando alloggi ERP ecc.).
7. Coloro i quali hanno vincoli di parentela o un legame affettivo con il richiedente sono sentiti, ove possibile, allo scopo di verificare un loro auspicabile coinvolgimento nel P.I. e/o, avendone i mezzi, per far fronte in tutto o in parte alle esigenze economiche per le quali è richiesto l'intervento del Comune.

ART. 15

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

1. La domanda d'intervento deve essere redatta sull'apposito modulo disponibile presso il Settore Politiche Sociali, corredato da certificazione ISEE.
2. La domanda di cui trattasi è ricevuta dal Settore Politiche Sociali e a cura del dirigente inoltrata all'Assistente Sociale che, tramite colloqui, visite domiciliari, contatti con altri operatori o servizi anche di altri Enti, indica le linee d'intervento tenuto conto delle risorse personali e familiari attivabili.
3. Il procedimento di ammissione all'intervento può essere disposto anche d'ufficio, su segnalazione di Organismi di volontariato, di altri servizi pubblici o di privati cittadini, che abbiano notizia dell'esistenza di persone bisognose di assistenza. In tal caso sarà cura dell'Assistente Sociale provvedere all'acquisizione di tutta la



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

documentazione necessaria alla dimostrazione delle condizioni socio - economiche degli interessati e dei congiunti.

4. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione a riprova delle dichiarazioni, sottoforma di autocertificazione, fatte nel modulo, e ogni altra documentazione ritenuta idonea dall'ufficio servizi sociali a chiarire le particolari circostanze, natura, origine ed entità del bisogno e, in particolare:
 - a) Autocertificazione composizione situazione di famiglia e altri documenti anagrafici;
 - b) Busta paga o certificato di pensione o di rendita INAIL;
 - c) Copia del modello 101 o 740 o analogo;
 - d) Copia ricevute di fitto;
 - e) Copia bollette telefoniche, energia elettrica, metano;
 - f) Autocertificazione attestante lo stato di disoccupazione di tutti o di taluni componenti del nucleo familiare.
3. Per i contributi economici straordinari sono richiesti, inoltre, i seguenti documenti:
 - a) Preventivo della spesa da compiere o fattura della spesa effettuata; in caso di presentazione del solo preventivo, dovrà essere in seguito presentata fattura della spesa sostenuta;
 - b) Cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute;
 - c) Prescrizioni mediche specialistiche per particolari necessità;
 - d) Ogni altra documentazione atta a comprovare le ragioni della richiesta di contributo straordinario.

ART. 16

REGOLARIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

1. Se le dichiarazioni e/o la documentazione rese presentano irregolarità soltanto formali, gli interessati saranno invitati per iscritto a regolarizzarle entro un termine non superiore a dieci giorni dalla relativa comunicazione.
2. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, la richiesta è da considerarsi respinta a ogni effetto.

ART. 17

CONVOCAZIONE DEI SOGGETTI TENUTI AGLI ALIMENTI

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile, con provvedimento a firma del dirigente del Settore Politiche Sociali e dell'Assistente Sociale, sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
2. Alla presenza del coniuge, parenti e affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

ART. 18

ISTRUTTORIA

1. Gli interventi di cui ai precedenti articoli, con le modalità previste, sono erogati a seguito d'istruttoria e relazione da parte dell'Assistente Sociale, che svolge le opportune verifiche, predispose il P.I. di cui all'art.14, con l'interessato e propone al dirigente del Settore Politiche Sociali l'intervento da realizzare.
2. Per i nuclei in cui vi sia uno o più componenti seguiti da servizi specialistici dell'ASL o privati, l'eventuale concessione di contributi economici rappresenta un'integrazione agli interventi attuati da tali servizi e pertanto il Settore Politiche Sociali, ai fini dell'istruttoria, può richiedere una relazione scritta relativa al progetto di assistenza implementato dagli stessi.
3. L'istruttoria è definita entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda ovvero dal momento in cui la domanda è corredata della documentazione necessaria.
4. Sia nei casi di accoglimento sia in quelli di diniego alla concessione dell'intervento, a cura del responsabile del procedimento e del dirigente del Settore Politiche Sociali, si dovrà darne comunicazione al richiedente. In caso di diniego, la comunicazione fatta al richiedente deve espressamente indicare i motivi di esclusione. Analoga comunicazione deve essere fatta al richiedente nei casi di differimenti nell'erogazione della prestazione.

ART. 19

DECORRENZA E DURATA DELLE PROVVIDENZE, DELEGHE E DECESSI

1. La prestazione ha decorrenza secondo quanto stabilito dall'Assistente sociale nell'istruttoria predisposta per l'intervento, e può essere rideterminata nel caso di modificazioni delle condizioni socio - economiche, o familiari che i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente o in conformità a accertamenti di ufficio.
2. Tutte le prestazioni devono essere verificate alla loro scadenza o comunque annualmente.
5. Le deleghe alla riscossione dei contributi devono essere rilasciate dal titolare della prestazione o dal suo legale rappresentante.
6. In caso di decesso dopo il mandato di pagamento, non sarà richiesta alcuna restituzione della somma erogata, salvo che non si tratti di un contributo erogato a titolo di anticipazioni per fare fronte a particolari spese.



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

CAPO III

SERVIZI PER MINORI – AFFIDO FAMILIARE

ART. 20

SERVIZI PER MINORI

1. Nel caso di minori in situazione di abbandono o a rischio di emarginazione, il servizio di assistenza sociale, in collaborazione con altri servizi intercomunali erogati nell'ambito della Legge 4 maggio 1983 n°184 e successive modificazione introdotte dalla Legge 28 marzo 2001 n°149, può attivare:

a) **Interventi educativi e servizi di assistenza socio educativa:**

Tali interventi sono diretti ad aiutare minori in difficoltà, a rischio e diversamente abili che frequentano le scuole e/o attività socializzanti. Possono essere organizzati sia presso il domicilio sia presso le scuole (nei termini previsti da eventuali accordi con le autorità scolastiche), sia presso i centri o le attività di socializzazione; si svolgono in conformità a un preciso programma d'intervento predisposto dal servizio di assistenza sociale, sulla base delle richieste della famiglia e/o dietro segnalazione degli operatori sociali coinvolti (interni o esterni all'Ente) e sono considerati, di regola, interventi temporanei mirati a superare particolari e precise difficoltà.

b) **Interventi per affidamenti familiari:**

In ottemperanza agli articoli 2, 4 e 5 della Legge 4 maggio 1983 n°184 e successive modificazione introdotte dalla Legge 28 marzo 2001 n°149, il servizio sociale predispone programmi di affidamento familiari. E' prevista per l'affidamento familiare l'erogazione di un assegno mensile, come disciplinato nel presente Capo.

c) **Interventi di affido part-time:**

Nel caso di attivazione di affido part-time, cioè nel caso in cui la situazione non richieda un allontanamento a tempo pieno del minore dalla famiglia di origine, è possibile prevedere un inserimento in altro nucleo familiare limitatamente ad alcune ore del giorno per alcuni giorni la settimana o per periodi ben determinati (esempio: vacanze, ospitalità notturna o diurna, week-end, etc.). L'affido part-time si dovrà realizzare, di norma, con il consenso della famiglia di origine del minore che sottoscriverà apposito atto di assenso nel quale saranno esplicitati i termini dell'intervento, i rispettivi impegni delle famiglie, la funzione dei servizi. In analogia a quanto previsto per l'affidamento familiare a tempo pieno, anche per quello a tempo parziale, sarà erogato un assegno mensile come disciplinato nel presente Capo.

d) **Ricovero di minori in strutture educative:**

Quando si ravvisi che la permanenza del minore all'interno del nucleo familiare sia di pregiudizio allo stesso minore, può essere previsto, sia per richiesta della famiglia, che dei servizi sociali del Comune e/o dell'Autorità Giudiziaria competente, il ricorso all'ospitalità esterna.



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

Nel caso dei ricoveri in istituti disposti con decreto del Tribunale per i minorenni, il decreto stesso sostituisce la domanda e la documentazione prescritta, con assunzione degli oneri delle rette di mantenimento con pernottamento o a carattere diurno, a totale e/o parziale carico del Comune, e applicazione di parametri fissati di volta in volta dalla Regione Campania.

L'eventuale compartecipazione al pagamento delle rette di ricovero sarà valutata di volta in volta, anche in relazione alla situazione economica e sociale del nucleo familiare. Nella fase istruttoria l'Assistente Sociale acquisirà certificazione ISEE del nucleo familiare e ogni ulteriore notizia che possa far emergere la situazione economico-reddituale dello stesso nucleo familiare.

2. Annualmente l'Amministrazione Comunale, sull'apposito capitolo del bilancio di previsione, iscrive le somme necessarie e adeguate a consentire gli interventi di cui al presente Capo.
3. Per l'individuazione delle strutture educative ove ricoverare i minori, procedura di competenza dell'Assistente Sociale, si dovrà tenere conto di adeguata rotazione tra tutti gli istituti disponibili, anche con predisposizione di apposito Albo degli istituti, a cura dell'Assistente Sociale, che sarà tenuto presso il Settore Politiche Sociali, alla presenza di requisiti identici. Tale circostanza dovrà emergere dalla relazione istruttoria dell'Assistente Sociale allegata alla determinazione dirigenziale con la quale si disporrà il ricovero presso la struttura educativa.
4. Gli interventi di cui al presente articolo, su istruttoria del competente ufficio con le modalità di cui all'art.18, saranno erogati con determinazione del dirigente del Settore Politiche Sociali, compatibilmente con le risorse economiche a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale. Alla presenza di più domande, aventi i requisiti per accedere al beneficio, che eccedono le risorse disponibili, si terrà conto prioritariamente dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo generale.

ART. 21

SERVIZIO DI AFFIDO FAMILIARE – OBIETTIVI E FINALITA'

1. L'affidamento familiare è un servizio sociale di competenza del Comune finalizzato a garantire al minore le condizioni migliori per lo sviluppo psico-fisico qualora la famiglia di origine per varie cause, non possa assicurare sia pure temporaneamente, l'educazione e quant'altro necessario al corretto ed equilibrato inserimento del minore nel tessuto sociale.
2. Con l'affidamento familiare si intende perseguire la finalità di garantire al minore il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare in grado di assicurargli uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato e conforme a quanto prevede, in tema di diritti dei minori, la Convenzione ONU di New York del 1989, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura. Nel frattempo ci si prefigge di recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibile rientro. Là dove non fosse possibile, s'intende favorire e accompagnare il minore nel percorso verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque la rielaborazione della propria



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

esperienza familiare. L'affido è da intendersi anche come un'azione di solidarietà da parte della comunità sociale nei confronti di un bambino o di un ragazzo momentaneamente privo di ambiente idoneo alla sua corretta evoluzione.

3. L'affido familiare si attua anche limitatamente alle sole ore diurne o parte di loro, a un'altra famiglia possibilmente con figli minori o anche a persona singola o a comunità di tipo familiare per un periodo limitato fatte salve eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 22

DESTINATARI DELL’AFFIDO FAMILIARE

1. Sono destinatari dell'affido familiare:
 - a. Minori che si trovano in una situazione di grave disagio e/o rischio evolutivo per i quali si è decisa una separazione momentanea dalla famiglia;
 - b. Minori le cui famiglie presentino gravi carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;
 - c. Minori stranieri non accompagnati privi della presenza e del sostegno della propria famiglia di origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura;
 - d. Ragazzi/e oltre il 18° anno di età e comunque non oltre il 21° anno di età, che per situazioni particolari motivate dall'Assistente Sociale, hanno bisogno di proseguire l'esperienza nella famiglia affidataria.

ART. 23

I SOGGETTI AFFIDATARI

1. Gli affidatari possono essere, come previsto dalla vigente normativa, coppie con figli, coppie senza figli e persone singole.
2. Nei casi in cui non siano disponibili, nemmeno a seguito della consultazione delle Associazioni di famiglie affidatarie, soggetti affidatari adeguati ai bisogni del minore, si farà ricorso ad altri strumenti atti alla realizzazione della separazione temporanea del minore dalla famiglia di origine.

ART. 24

TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

1. L'intervento di affidamento familiare secondo la normativa vigente può essere:
 - a) Secondo lo status giuridico:
 - **Consensuale**, disposto dall'Ente Locale in attuazione dell'art.4 Legge 4 maggio 1983 n°184 e successive modificazioni introdotte dalla Legge 28 marzo 2001 n°149, previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di affidamento familiare, qualora il minore non sia affidato a parente entro il IV° grado, è sempre inviato per la ratifica al Giudice Tutelare;



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

- **Giudiziale**, disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni che si avvale dei servizi sociali del Comune per la sua attuazione e vigilanza.
- b) Secondo le tipologie di collocazione:
 - **Etero familiare**: quando il minore è collocato al di fuori della sua famiglia d'origine;
 - **Intrafamiliare**: quando il minore è collocato presso parenti entro il 4° grado.
- c) Secondo il tempo di durata:
 - **Residenziale**: quando il minore vive stabilmente con gli affidatari;
 - **Diurno**: quando il minore trascorre solo parte della giornata con gli affidatari e la sera torna nella sua famiglia;
 - **A tempo parziale**: quando il minore trascorre solo un periodo definito con gli affidatari;
 - **Di emergenza/ponte**: quando il minore è collocato in via d'urgenza in una famiglia affidataria il tempo necessario per predisporre gli atti.

ART. 25

MODALITÀ PER L'AFFIDO

1. Ai fini della realizzazione dell'affido familiare vi provvede il Settore Politiche Sociali, tramite gli assistenti sociali che svolgono le funzioni di "Servizio affido".

ART. 26

COMPITI DEL SERVIZIO AFFIDI

1. Il "Servizio affido" che opera secondo quanto previsto dagli artt.4 e 5 Legge 4 maggio 1983 n°184 e successive modificazioni introdotte dalla Legge 28 marzo 2001 n°149 ha i seguenti compiti:
 - a) Promozione della cultura dell'affidamento familiare all'interno di una più complessiva politica di sostegno alle famiglie in difficoltà;
 - b) Reperimento, selezione e preparazione di persone o coppie disponibili all'affidamento familiare, sulla base dei requisiti minimi stabiliti al successivo art.28;
 - c) Creazione di una "anagrafe dei genitori affidatari";
 - d) Predisposizione degli strumenti (modulistica) e dei collegamenti con gli uffici dei Giudici Tutelari e/o dei Tribunali per i Minorenni, secondo la competenza (affido consensuale e non consensuale) ai sensi dell'art.4 della Legge 4 maggio 1983 n°184 e successive modificazioni introdotte dalla Legge 28 marzo 2001 n°149;
 - e) Collegamento con le comunità e gli istituti educativo assistenziale del territorio di competenza, allo scopo di favorire il ricorso all'affidamento familiare e, nel momento in cui l'affido si realizza, collegamento con realtà associative, scuole ecc. ai fini dell'inserimento del minore in attività di socializzazione e recupero;
 - f) Stipula di polizze assicurative a garanzia della famiglia affidataria per eventuali



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

danni subiti o arrecati dal minore affidato;

- g) Determinazione della misura del contributo a favore degli affidatari secondo i criteri disciplinati nel presente Capo;
- h) Predisposizione, per ogni caso trattato, con gli affidatari e con la famiglia d'origine, di un progetto socio-educativo individuale da sottoporre a periodiche verifiche che preveda:
- L'accurata analisi della realtà sociale e culturale di provenienza del minore, dei suoi problemi e dei suoi bisogni;
 - L'individuazione dei genitori affidatari più idonei al caso specifico;
 - La presumibile durata dell'intervento;
 - L'operatore responsabile della vigilanza sull'affido e del sostegno alla famiglia affidataria, e le loro modalità;
 - La misura del contributo mensile come stabilito all'art.32;
 - La modalità di sostegno alla famiglia naturale (economiche, logistiche, ecc. ecc.) per il superamento delle difficoltà che hanno determinato la sua idoneità a prendersi cura del minore;
 - Le modalità di collegamento tra la famiglia affidataria e quella naturale.

ART. 27

PROCEDURA PER L'AFFIDO

1. L'affido familiare è disposto dal dirigente del Settore Politiche Sociali, che per gli effetti del presente Capo opera per delega del Sindaco, con proprio atto dirigenziale, su relazione e proposta dell'Assistente Sociale del "Servizio affido", previo consenso dei genitori o di chi esercita la patria potestà genitoriale. Il Giudice Tutelare rende esecutivo con decreto il provvedimento. Ove manchi l'assenso dei genitori o di chi esercita la patria potestà genitoriale, provvede il Tribunale per i minorenni.

Nell'atto dirigenziale dovranno essere indicati:

- Le motivazioni dell'affidamento;
 - Il periodo di presumibile durata dell'affido;
 - Le prescrizioni per gli affidatari;
 - Il contributo economico come stabilito al presente Capo.
2. Sin dal momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, il servizio competente formalizzerà l'affido attraverso una sottoscrizione d'impegno da parte degli affidatari e, sempre che non esista un provvedimento amministrativo di decadenza della potestà genitoriale, della famiglia di origine. Il servizio affido, nell'espletamento dei compiti di competenza, è tenuto a informare costantemente il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'affido.
 3. Immediata comunicazione sarà data al Giudice competente circa la conclusione dell'affido che termina con il venir meno delle condizioni di necessità che l'hanno determinato subordinatamente al giudizio finale dell'Autorità che l'ha disposto.



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

ART. 28

REQUISITI MINIMI DEGLI AFFIDATARI

1. Gli affidatari sono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali il servizio affidi abbia accertato i seguenti requisiti minimi:
 - Disponibilità ad assicurare al minore il suo mantenimento e un sistema di rapporti educativi e affettivi che favoriscano la sua maturazione;
 - Perfetta conoscenza della temporalità del servizio e dell'inesistenza di prospettive di adozione;
 - Stato di salute dei membri;
 - Condizioni socio-ambientali sufficienti.
2. La selezione degli aspiranti genitori sulla base dei requisiti minimi stabiliti dal presente articolo, consentirà la creazione da parte del servizio affidi di un "anagrafe dei genitori affidatari" di cui al precedente articolo.

ART. 29

COMPITO DEGLI AFFIDATARI

1. Gli affidatari, con atto di sottoscrizione da rendere ai sensi dell'art.27 del presente regolamento, s'impegnano a:
 - Provvedere alle cure, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido, tenuto conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia della decadenza della potestà, sempre comunque in relazione all'interesse del minore;
 - Mantenere validi i rapporti con la famiglia di origine, tenendo conto anche di eventuali prescrizioni dell'A.G.;
 - Mantenere rapporti costanti con gli operatori del servizio di affido familiare e seguirne le indicazioni;
 - Assicurare idonee condizioni igienico-sanitarie sia per l'ambiente sia per il minore stesso;
 - Attuare eventuali interventi medici giudicati necessari per la salute del minore, dandone immediata comunicazione al servizio affido;
 - Promuovere attività miranti alla socializzazione del minore;
 - Assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido alla sua famiglia.

ART. 30

COMPITI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE

1. La famiglia di origine con atto formale da sottoscrivere al momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, dovrà impegnarsi a:
 - Favorire, con il supporto del Servizio Sociale e della famiglia affidataria, il rientro del minore;
 - Osservare orari e mobilità d'incontro nel rispetto delle esigenze del minore stesso;
 - Contribuire, secondo le proprie condizioni economiche.



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

ART. 31

TERMINE DELL'AFFIDO

1. L'affido familiare cessa con provvedimento della stessa Autorità che l'ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando:
 - È venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che l'ha determinato
 - La prosecuzione dell'affido reca pregiudizio al minore. In tal caso il servizio propone all'A.G. competente (Giudice Tutelare e/o Tribunale per i Minori) l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

ART. 32

CONTRIBUTO ECONOMICO

1. La famiglia affidataria che accoglie un minore ha diritto a ricevere un contributo economico mensile, indipendentemente dalle condizioni economiche, per sostenere le spese di mantenimento.
2. Il contributo mensile per gli affidi residenziali, nell'ambito esclusivo delle risorse che annualmente saranno iscritte in bilancio, è erogato mensilmente secondo i seguenti criteri:
 - a) L'importo economico per l'affido etero familiare è pari a €.400,00 mensile;
 - b) L'importo economico per l'affido intrafamiliare è decurtato del 20% rispetto all'importo stabilito annualmente per l'affido etero familiare, tranne che nei casi in cui, in seguito a valutazione della situazione socioeconomica dei familiari, il servizio sociale non ritenga, al fine di assicurare al minore pari opportunità, di applicare l'importo intero;
 - c) Per i minori in affido familiare (etero familiare e/o intrafamiliare) che frequentano la scuola secondaria di secondo grado, con autocertificazione d'iscrizione/frequenza, è erogata un'integrazione per i nove mesi scolastici pari a €50,00= mensili;
 - d) Per i minori in affido familiare (etero familiare e/o intrafamiliare) con disabilità certificata pari almeno al 48%, il contributo economico è integrato di €100,00= mensili;
3. Il contributo economico per gli affidi diurni è erogato mensilmente, secondo i seguenti parametri:
 - a) Affidi della durata di 15 ore settimanali €100,00 mensili
 - b) Affidi della durata di 25 ore settimanali €150,00 mensili
 - c) Affidi della durata di 40 ore settimanali €200,00 mensili
4. Le somme previste ai precedenti commi 2) e 3) possono essere modificate annualmente, prima dell'approvazione del bilancio, con deliberazione della Giunta Comunale.
5. L'intervento di cui al presente articolo, su istruttoria del competente ufficio, sarà erogato con determinazione del dirigente del Settore Politiche Sociali, compatibilmente con le risorse economiche a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

CAPO IV

**INSERIMENTO DI CITTADINI ANZIANI E NON
IN CASE DI RIPOSO E ISTITUTI**

ART. 33

INSERIMENTO IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

1. Il Comune di Boscoreale favorisce l'inserimento in idonee strutture di accoglienza dei cittadini ultrasessantacinquenni che ne fanno richiesta, qualora si trovino in condizioni di disagio socio-economico e ambientale, che vivono da soli e senza il sostegno di familiari. L'ammissione sarà autorizzata a seguito dell'accertamento dello stato di disagio, rilevato attraverso l'esibizione d'idonea documentazione di cui all'art.10, e con le modalità di cui allo stesso art.10, attraverso la relazione dell'Assistente Sociale.
2. L'intervento di inserimento in idonea struttura di accoglienza potrà essere eccezionalmente, e in casi di assoluta documentata urgenza, rivolto, limitatamente al periodo indicato all'art.35 comma 2), anche a favore dei soggetti in stato di accertata assoluta indigenza e privi di un'abitazione, che non abbiano ancora raggiunto il limite minimo di età indicato al comma 1). Tali soggetti potranno accedere a tale tipo di assistenza, qualora versino in particolari condizioni di emarginazione e incapacità a badare a se stessi da accertare, con relazione dell'Assistente Sociale, che ne attesterà le condizioni e ne chiederà l'inserimento in struttura idonea di accoglienza, fermo restando l'avvio degli accertamenti per il reperimento degli obbligati agli alimenti ai sensi dell'art.433 del codice civile con le modalità di cui all'art.17. La collocazione dell'assistito presso la struttura avverrà con le modalità di cui all'art.34, comma 2. Per tale tipo di intervento la retta sarà a totale carico del Comune, nel caso in cui l'assistito sia assolutamente privo di reddito e non vi siano soggetti obbligati agli alimenti ai sensi dell'art.433 del codice civile. Diversamente il soggetto assistito corrisponderà alla struttura di accoglienza l'intero importo delle pensioni che percepisce, e il Comune integrerà la restante quota.
3. Qualora il soggetto richiedente di cui al comma 1), temporaneamente privo di reddito, risulti in attesa di ricevere la pensione o eventuali indennità, e, pertanto non sia in grado di sostenere la spesa delle rette previste per il ricovero, il Comune interverrà nel pagamento a titolo di anticipazione e l'ammissione del richiedente sarà condizionata alla sottoscrizione di un impegno da parte dell'interessato a rimborsare al Comune gli oneri sostenuti per tutto il periodo antecedente all'affettiva riscossione degli assegni.
4. La retta, per i soggetti richiedenti di cui al comma 1), sarà a totale carico del Comune, nel caso in cui l'assistito sia assolutamente privo di reddito e non vi siano soggetti obbligati agli alimenti ai sensi dell'art.433 del codice civile. Diversamente il richiedente corrisponderà alla struttura di accoglienza l'intero importo delle pensioni che percepisce, e il Comune integrerà la restante quota.



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

ART. 34 PROCEDURE

1. L'intervento di cui al presente articolo, su istruttoria del competente ufficio, sarà disposto con determinazione del dirigente del Settore Politiche Sociali, compatibilmente con le risorse economiche a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale.
2. Per i casi di cui all'art.33, comma 2), l'inserimento in idonea struttura di accoglienza sarà disposta, su istruttoria dell'Assistente Sociale, con ordinanza dirigenziale adottata dal dirigente del Settore Politiche Sociali. Nell'ordinanza dovrà essere indicato il periodo di inserimento nella struttura. All'ordinanza seguirà contestuale adozione di determinazione dirigenziale di impegno della spesa occorrente.

ART. 35 DURATA

1. La durata del ricovero dei soggetti di cui all'art.33, comma 1), sarà subordinata alla permanenza dei requisiti di ammissione, che saranno annualmente verificati con aggiornamento della documentazione prevista dal presente Capo.
2. La durata del ricovero dei soggetti di cui all'art.33, comma 2) non potrà essere superiore a sei mesi, eccezionalmente rinnovabile per altri sei mesi persistendo le condizioni di assoluta indigenza dell'assistito. Ogni proroga del ricovero, nell'ambito del periodo massimo di dodici mesi, dovrà essere attestata e richiesta con dettagliata relazione dell'Assistente Sociale.

CAPO V ASSISTENZA A EX DETENUTI

ART. 36 ASSISTENZA PER IL REINSERIMENTO DEGLI EX DETENUTI

1. La concessione di contributo economico agli ex - detenuti è attribuito per un massimo di tre mesi dopo la scarcerazione. Esso ha lo scopo di sostenere il nucleo familiare per un breve periodo per permettere il reinserimento lavorativo dell'ex-detenuto.

ART. 37 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. Le domande, su modulistica disponibile presso il Settore Politiche Sociali, saranno presentate entro sessanta giorni successivi alla data di scarcerazione. Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno accolte.



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

ART. 38

DOCUMENTAZIONE PARTICOLARE DA ALLEGARE ALLA ISTANZA

1. Alla domanda prodotta così come indicato all'art.37 va allegato:
 - a) Autocertificazione attestante la data di scarcerazione;
 - b) Autocertificazione concernente lo stato di disoccupazione.

ART. 39

PIANO D'INTERVENTO PERSONALE

1. Il contributo, ricorrendone i requisiti, sarà concesso previa formulazione di un piano personale, di cui all'art.14 del presente regolamento, sottoscritto e accettato dall'istante, sull'applicazione del quale vigilerà il Servizio Sociale, supportando contestualmente l'utente.

ART. 40

CASI DI INCOMPATIBILITÀ

1. Nei casi in cui l'istante una volta scarcerato, sia nuovamente arrestato per breve periodo e rimesso in libertà nello stesso anno solare, non può essere ammesso a ulteriore contributo di tre mesi.

ART. 41

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. All'ex detenuto sarà concesso un contributo mensile per tre mesi, di euro 300,00 (trecento). Tale contributo può essere aumentato annualmente con deliberazione di Giunta Comunale, da adottarsi prima dell'approvazione del bilancio. Ove non intervenga nessuna deliberazione di modifica, i parametri fissati si considerano tacitamente rinnovati per l'anno successivo.

ART. 42

ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

1. L'ufficio competente provvederà all'istruttoria della pratica secondo quanto stabilito all'art.18.
2. L'ufficio accerterà attraverso richiesta inoltrata al D.A.P. (Dipartimento Amministrazioni Penitenziarie) del Ministero di Grazia e Giustizia o alla direzione dell'Istituto Penitenziario, lo stato giuridico dell'istante.
3. Qualora il numero delle domande pervenute dovesse essere superiore alla disponibilità economica, e là dove l'Amministrazione Comunale non integri la somma necessaria entro quindici giorni dalla conclusione dell'istruttoria, si riconoscerà il contributo stilando una graduatoria in ordine all'acquisizione della domanda al protocollo generale (numero di protocollo e data).



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

ART. 43

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Alla liquidazione del contributo provvederà il dirigente del Settore Politiche Sociali, su istruttoria del competente ufficio, con propria determinazione, compatibilmente con le risorse economiche a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale.

CAPO VI

ASSISTENZA

ALLE FAMIGLIE DI DETENUTI

ART. 44

FINALITA'

1. La concessione di contributo economico alle famiglie di detenuti può essere attribuita sotto forma di contributo straordinario o sotto forma di contributo ordinario. Esso ha lo scopo di sostenere il nucleo familiare per un periodo sufficiente a organizzare su basi diverse il sostegno economico della famiglia.

ART. 45

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. Le domande, su modulistica disponibile presso il Settore Politiche Sociali, saranno presentate entro sessanta giorni successivi alla data di carcerazione. Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno accolte.

ART. 46

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA ISTANZA

1. Alla domanda prodotta così come indicato all'art.45, va allegato:
 - a) Autocertificazione di detenzione dalla quale risulti chiaramente la data dell'arresto;
 - b) Autocertificazione concernente lo stato di occupazione o disoccupazione dell'arrestato prima dell'arresto.

ART. 47

PIANO D'INTERVENTO PERSONALE

1. Il contributo, ricorrendone i requisiti, sarà concesso previa formulazione di un piano personale, di cui all'art.14 del presente regolamento che riguarderà l'intero nucleo familiare, sottoscritto e accettato dall'istante, e dai membri maggiorenni del nucleo familiare, sull'applicazione del quale vigilerà il Servizio Sociale, supportando contestualmente il nucleo familiare.



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

ART. 48

I CASI DI INCOMPATIBILITÀ

1. Nei casi in cui trascorso un anno dalla carcerazione il nucleo familiare non abbia rispettato quanto programmato nel piano personale, il nucleo familiare non potrà essere ammesso a ulteriore contributo, pur ricorrendone i requisiti.
2. Non sono ammessi al contributo, non rientrando nelle finalità del presente regolamento, le domande di nuclei familiari il cui congiunto ricopra una delle seguenti posizioni giuridiche:
 - a) Sorvegliato speciale;
 - b) Regime di semilibertà.
3. Rientrano invece nelle finalità di cui al presente articolo i soggetti la cui posizione giuridica è di detenuto agli arresti domiciliari.

ART. 49

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Alla famiglia del detenuto sarà concesso un contributo mensile, per sei mesi, di euro 200,00 (duecento). Tale contributo può essere aumentato annualmente con deliberazione di Giunta Comunale, da adottarsi prima dell'approvazione del bilancio. Ove non intervenga nessuna deliberazione di modifica, i parametri fissati si considerano tacitamente rinnovati per l'anno successivo.

ART. 50

ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

1. L'ufficio competente provvederà all'istruttoria della pratica secondo quanto stabilito nel presente regolamento.
2. L'ufficio accerterà attraverso richiesta inoltrata al D.A.P. (Dipartimento Amministrazioni Penitenziarie) del Ministero di Grazia e Giustizia, lo stato giuridico dell'istante, la durata della pena, e se essa scaturisce da una sentenza passata o meno in giudicato.
3. Nel caso di sentenza non ancora passata in giudicato l'ufficio eseguirà i dovuti controlli e accerterà la permanenza in stato di restrizione carceraria o arresti domiciliari.
4. Qualora il numero delle domande pervenute dovesse essere superiore alla disponibilità economica, e là dove l'Amministrazione Comunale non integri la somma necessaria entro quindici giorni dalla conclusione dell'istruttoria, si riconoscerà il contributo stilando una graduatoria in ordine all'acquisizione della domanda al protocollo generale (numero di protocollo e data).



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

ART. 51

LIQUIDAZIONE

1. Alla liquidazione del contributo provvederà il dirigente del Settore Politiche Sociali, su istruttoria del competente ufficio, con propria determinazione, compatibilmente con le risorse economiche a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale.

CAPO VII

**ASSISTENZA IN CASO DI ECCEZIONALI
DIFFICOLTA' FAMILIARI DOVUTE A IMPREVISTE SPESE
MEDICHE PER GRAVI PATOLOGIE**

ART. 52

**ASSISTENZA PER DIFFICOLTÀ FAMILIARI PER ECCEZIONALI
E IMPREVISTE SPESE DI ORDINE MEDICO**

1. Il Comune interviene con un contributo economico straordinario una tantum, nei casi di difficoltà familiari per eccezionali e impreviste spese riguardo allo stato di salute, intendendosi per tali:
 - a) Gravi patologie che richiedono cure non rimborsate o parzialmente rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale;
 - b) La cura di gravi patologie che, giusta attestazione dei competenti organi sanitari, deve necessariamente avvenire in strutture ospedaliere di altre città d'Italia e/o all'Estero, pur essendo tali cure a carico del S.S.N. .
2. Tale intervento economico è richiesto su domanda dell'interessato.

ART. 53

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. La domanda, su apposita modulistica disponibile presso il Settore Politiche Sociali, può essere prodotta entro tre mesi dalla spesa sostenuta e va corredata da tutta la documentazione giustificativa in possesso del richiedente (fatture, ricevute fiscali, biglietti ferroviari e/o aerei, scontrini fiscali contenenti il codice fiscale del richiedente rilasciati da Farmacie per acquisto di farmaci unicamente utili per la patologia oggetto della richiesta di contributo) .
2. Nel caso di cui al presente Capo si prescinde dalla predisposizione del Piano Individuale di cui all'art.14.



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

ART. 54

ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

1. L'ufficio competente provvederà all'istruttoria della pratica secondo i seguenti elementi di valutazione:
 - a) Condizioni di salute del richiedente e anche dei membri del nucleo familiare, sempre che siano determinanti o rilevanti per la valutazione delle effettive condizioni di bisogno;
 - b) Situazione familiare e sociale, rapporti tra i componenti del nucleo e rapporti interpersonali al di fuori del medesimo;
 - c) Condizioni abitative del nucleo familiare;
 - d) Situazione economica del richiedente e delle persone conviventi e dei congiunti obbligati agli alimenti a norma dell'art.433 del codice civile, qualora esistano;
 - e) Eventuale godimento, da parte dei membri del nucleo familiare, di altri servizi sociali;
 - f) Eventuale iscrizione nelle liste di disoccupazione;
 - g) Ogni altra circostanza atta a stabilire l'effettiva situazione del richiedente, del nucleo e di altri familiari obbligati agli alimenti, ove esista;
 - h) Il richiedente, altresì, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrati di cui all'art.2683 del Codice Civile (*le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione; gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice; gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico*). La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.
2. I soggetti ammessi al contributo economico continuo, hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Settore Politiche Sociali ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda e comunque confermare, a richiesta delle Assistenti Sociali, il persistere delle condizioni stesse.
3. Saranno esclusi dai benefici di cui al presente Capo:
 - a) Le persone che abbiano la proprietà di beni mobili e/o immobili (ad esclusione dell'unità adibita ad abitazione principale);
 - b) Coloro che non producano, immotivatamente, la documentazione richiesta dai Servizi Sociali entro il termine stabilito dallo stesso Ufficio;

ART. 55

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Per tale intervento sarà concesso un contributo una tantum, quantificato su istruttoria dell'Assistente Sociale, tra un minimo di euro 200 (duecento) e un massimo di euro 500 (cinquecento), rapportato alle spese sostenute.



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

ART. 56

LIQUIDAZIONE

1. Alla liquidazione del contributo provvederà il dirigente del Settore Politiche Sociali, su istruttoria del competente ufficio, con propria determinazione, compatibilmente con le risorse economiche a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale.

CAPO VIII

PRESTAZIONI SOCIALI E RICREATIVE A FAVORE DI ANZIANI

ART. 57

INIZIATIVE

1. Il Comune di Boscoreale in armonia con le Leggi Nazionali e Regionali e loro successive modifiche, promuove la socializzazione, i rapporti di amicizia e di familiarizzazione di cittadini anziani attraverso la programmazione di soggiorni climatici, collinari e balneari; gite socio-culturali e religiose; soggiorni brevi.
2. Le iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale saranno rese note con apposito bando pubblico a firma del dirigente del Settore Politiche Sociali, da pubblicarsi per almeno dieci giorni all'albo Pretorio online e sul portale internet istituzionale. Il bando sarà diffuso anche con manifesti murali.

ART. 58

REQUISITI

1. I fruitori delle iniziative di cui al precedente articolo, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) Anziano residente, autosufficiente, indipendentemente dal reddito, in possesso dei requisiti di cui Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali";
 - b) Età non inferiore a sessanta anni per le donne e sessantacinque anni per gli uomini, che dovranno essere compiuti alla data della scadenza della presentazione della domanda di partecipazione all'iniziativa;
 - c) Idoneità a viaggiare.

ART. 59

DOCUMENTAZIONE

1. Gli interessati, per una corretta valutazione delle richieste, dovranno far pervenire presso l'Ufficio preposto, la seguente documentazione:
 - a) Domanda di partecipazione su apposita modulistica predisposta dal Settore Politiche Sociali;
 - b) Certificazione ISEE riguardante il reddito dell'anno precedente;
 - c) Certificato rilasciato dal medico di base, attestante l'idoneità a viaggiare e a vivere in comunità.



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli
"Terra della pietra lavica"

ART. 60 **COSTO DEL SERVIZIO**

1. Per la partecipazione alle iniziative di cui all'art.57 organizzate direttamente dal Comune i partecipanti, saranno tenuti a compartecipare alla spesa come segue:

Reddito ISEE	Compartecipazione al costo del servizio
Da euro 0,00 a euro 3.500,00	36%
Da euro 3.500,01 a euro 6.000,00	40%
Da euro 6.000,01 a euro 9.000,00	45%
Da euro 9.000,01 a euro 11.000,00	48%
Da euro 11.000,01 a euro 15.000,00	50%
Da euro 15.000,01 a euro 20.000,00	65%
Oltre euro 20.000,01	100%

2. E' consentita, unicamente nei limiti della disponibilità di posti, sempre che sia autosufficiente e idoneo a viaggiare, da documentare con le modalità di cui all'art.59, comma 1) lett. c), la partecipazione alle iniziative di cui all'art.57, del coniuge che abbia età inferiore a quella prevista all'art.58, comma 1) lett. b), con la compartecipazione del 100% al costo del servizio.
3. Le tariffe di cui al comma 1) non si applicano per le iniziative organizzate dall'Ambito Sociale N15. In tal caso la compartecipazione al costo del servizio sarà quella stabilita con apposita regolamentazione dell'Ambito Sociale N15.

ART. 61 **LIMITI**

1. I cittadini che partecipano una volta alle iniziative di cui all'art.57 potranno nuovamente aderirvi dopo 3 (tre) anni dall'avvenuto godimento e ciò al fine di consentire una regolare e paritaria turnazione tra tutti i cittadini in possesso dei requisiti, che possono beneficiare su richiesta dell'iniziativa in parola.
2. Qualora non si dovesse raggiungere il numero dei partecipanti, potranno essere inseriti, in deroga a quanto stabilito al comma 1), anche quanti hanno già aderito a precedenti iniziative. In tal caso si darà precedenza a scalare a quanti hanno beneficiato del servizio due anni prima e a seguire a quelli che hanno beneficiato del servizio l'anno precedente.

ART. 62 **GRADUATORIA**

1. Fatto salvo i requisiti di cui all'art.58, e il rispetto di quanto contenuto all'art.61, la graduatoria dei cittadini che parteciperanno alle iniziative di cui all'art.57, sarà stilata secondo i seguenti criteri:
- a) Reddito ISEE in ordine decrescente dal più basso al più alto;



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

- b) Età con ordine decrescente dal più anziano al più giovane;
2. Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore al numero massimo di partecipanti previsti nel bando che sarà emanato, si procederà in ordine di acquisizione al protocollo generale della domanda di partecipazione all'iniziativa;
3. La graduatoria compilata con le modalità di cui ai precedenti commi, sarà approvata con determinazione del dirigente del Settore Politiche Sociali e resa nota con affissione all'Albo Pretorio on line e sul portale internet istituzionale.

CAPO IX

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE COMUNALE "TAXI SOCIALE"

ART. 63

ISTITUZIONE E FINALITÀ

1. Il Comune di Boscoreale istituisce, tramite il Settore Politiche Sociali, il Servizio di Trasporto Sociale Comunale (d'ora in poi "STSC") in ambito regionale.
2. Il servizio rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dal Comune di Boscoreale al fine di consentire alle persone maggiorenni disabili, anziani o in situazioni di particolare necessità che non siano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di raggiungere strutture a carattere assistenziale, educativo, formativo, ovvero centri di cura e riabilitazione.
3. Tale servizio si ispira in particolare ai principi dell'art.26 comma 2, Legge n. 104 del 05.02.1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.

ART. 64

OGGETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE COMUNALE

1. Il STSC è reso sulla base di richieste di utenti residenti nel Comune e/o su servizi prefissati. Ciò consente di usufruire di un servizio dedicato e quindi flessibile, eseguendo viaggi individuali o collettivi, utile a facilitare:
 - a) L'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali e riabilitative pubbliche o convenzionate.
 - b) L'accesso agli uffici e alle sedi di pubblici servizi;
 - c) Il raggiungimento di centri diurni a gestione diretta o convenzionata di anziani, minori o disabili;
 - d) L'espletamento di commissioni di comprovata necessità e/o esigenza che la persona non è in grado di compiere autonomamente;
 - e) L'attuazione di progetti sociali individuali concordati con il Settore Politiche Sociali.
2. Il STSC può essere richiesto anche dalla popolazione anziana e disabile, in condizioni di ridotta autosufficienza, in occasione delle elezioni, a garanzia del diritto di voto.



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

3. Il servizio di trasporto può essere eseguito sia in forma collettiva sia in forma individuale secondo le esigenze e della destinazione.

ART. 65

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

1. I trasporti svolti dal STSC sono identificati nelle seguenti tipologie:
 - a) **Trasporti occasionali**: trasporti effettuati per una sola volta, o in numero esiguo, programmabili con preavviso dell'utente, a istituti, ambulatori, luoghi di cura e riabilitazione, ospedali, di cittadini indigenti o in particolari condizioni di disagio;
 - b) **Trasporti ciclici**: trasporti articolati secondo un calendario programmato con scadenza predeterminata, a elevata frequenza, ad esempio per ciclo di terapie medico-riabilitative a valenza prevalentemente sanitaria;
 - c) **Trasporti continuativi**: trasporti programmabili nel lungo periodo, con cadenza regolare, senza termine predefinito, presso centri d'assistenza per la realizzazione di specifiche terapie di mantenimento o riabilitative di lunga durata.

ART. 66

DESTINATARI

1. Possono principalmente usufruire del STSC i maggiorenni residenti nel Comune di Boscoreale, anziani, disabili e invalidi certificati, o persone che, in via eccezionale, si trovino in situazione di assoluto bisogno essendo privi d'idonea rete familiare e parentale, da documentare adeguatamente, e non possano utilizzare i mezzi pubblici. Si considerano prioritari nelle scelte del servizio i motivi di salute, da documentare altrettanto adeguatamente.
2. Possono, altresì, usufruire del STSC, sempre che vi sia possibilità di posti disponibili e purché non vada a discapito di altri utenti in condizioni di assoluto bisogno di cui al comma 1), i maggiorenni residenti nel Comune di Boscoreale, anziani, disabili e invalidi certificati, o persone che, in via eccezionale, si trovino in situazione di bisogno, che abbiano idonea rete familiare e parentale ma con impegni fissi e costanti, o si trovino in particolari condizioni di difficoltà, da documentare adeguatamente.
3. Qualora trattasi di persona parzialmente autosufficiente può ritenersi indispensabile la presenza di un familiare o di altro accompagnatore.
4. Non sono inclusi tra i destinatari:
 - a) Persone che hanno bisogno di barella;
 - b) Persone che hanno bisogno di ambulanza;
 - c) Persone affette da malattie contagiose;
 - d) Persone che hanno bisogno di cure di emergenza e/o gravemente ammalate;



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

- e) Persone non autosufficienti prive di accompagnatore o necessitanti di ausili non trasportabili con l'automezzo comunale.
5. Ai sensi della vigente legislazione, secondo i medesimi criteri, possono inoltre fruire del STSC:
- a) I profughi, i rimpatriati e i rifugiati, avente titolo all'assistenza, secondo le vigenti leggi dello Stato e dimoranti nel Comune di Boscoreale;
 - b) I cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune di Boscoreale, quando si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.
6. Per le persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti è necessario produrre una dichiarazione del medico curante che certifichi l'impossibilità alla deambulazione e l'idoneità della persona a essere trasportata tramite l'automezzo comunale.
7. Il trasporto rivolto a gruppi di più persone è effettuato nel limite di capienza del mezzo e per persone compatibili tra loro nell'uso del mezzo stesso.

ART. 67

MODALITA' DI ACCESSO

1. Gli interessati possono richiedere il STSC presentando al Comune, all'Ufficio protocollo o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) del Settore Politiche Sociali, apposita domanda di accesso, predisposta dal Settore Politiche Sociali, dichiarando sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
- a) I dati anagrafici;
 - b) Composizione del nucleo familiare;
 - c) Recapito telefonico;
 - d) La situazione di momentanea o permanente difficoltà di spostamento;
 - e) La mancanza di una rete parentale, amicale o di vicinato in grado di sopperire alla mancanza di familiari;
 - f) L'impossibilità di fruire dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - g) La situazione reddituale dell'intero nucleo familiare (reddito ISEE);
 - h) Di conoscere e accettare le condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. Contestualmente alla presentazione della domanda, dovrà altresì essere presentato un modulo di prenotazione, anch'esso già predisposto dal Settore Politiche Sociali, indicando:
- a. Data di richiesta di effettuazione del trasporto;
 - b. Destinazione del trasporto;
 - c. Ora di arrivo a destinazione;
 - d. Tempi presunti di permanenza presso la destinazione;
 - e. Eventuale presenza di accompagnatore.
3. La richiesta di accesso al STSC, salvo casi di urgenza particolare ed eccezionale, deve pervenire unitamente al modulo di prenotazione del trasporto all'ufficio protocollo del comune con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo sulla data prevista



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

per la prima richiesta di trasporto, al fine di consentire lo svolgimento dell'iter istruttorio e le verifiche da eseguire, e per consentire un'adeguata programmazione settimanale del servizio stesso.

4. Alla domanda di accesso al STSC sarà allegata l'eventuale certificazione medico-specialistica, la certificazione ISEE riferita ai redditi del proprio nucleo familiare dell'anno precedente, e ogni altra documentazione ritenuta utile per l'accoglimento della stessa domanda.
5. L'accesso al servizio può avvenire anche per iniziativa diretta del Settore Politiche Sociali, su relazione dell'Assistente Sociale.
6. Il Settore Politiche Sociali valuta le richieste pervenute, eseguendo i necessari accertamenti anche per la verifica del bisogno e delle modalità d'intervento, o dell'impossibilità di trovare soluzioni alternative (a es. mancanza di familiari in grado di provvedere al trasporto, impossibilità di fruire di altre forme di servizio pubblico), dando priorità assoluta ai casi di maggiore bisogno o di maggiore urgenza.
7. L'accoglimento o il diniego motivato della domanda sarà portato in tempo utile a conoscenza del richiedente. In caso di accoglimento, il Settore Politiche Sociali predispone un piano d'intervento che descrive le necessità e le motivazioni della richiesta, il tipo di trasporto necessario (trasporto occasionale, ciclico o continuativo), specificando orari e destinazione, che sarà soddisfatto compatibilmente alla disponibilità del mezzo, e l'eventuale tariffa applicata.

ART. 68

CRITERI DI PRECEDENZA

1. Nel caso in cui vi fossero più richieste di trasporto rispetto alla disponibilità del STSC, si procede in base alle seguenti priorità, che formeranno una graduatoria:
 - a. Situazione patrimoniale, con precedenza assoluta a chi ha reddito ISEE pari a euro "0";
 - b. Segnalazione dei servizi sanitari a supporto della domanda;
 - c. Rete familiare parziale e/o inesistente;
 - d. Incidenza del trasporto sul mantenimento dell'autonomia, il benessere e autosufficienza del soggetto richiedente rilevata dal Settore Politiche Sociali;
 - e. Ordine cronologico della domanda, certificato dal numero e data di protocollo del Comune.

ART. 69

EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune garantisce, di norma, i trasporti unicamente nel seguente orario:
 - a) Dalle ore 8.30 alle ore 13.30 nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì;
 - b) Dalle 8.30 alle 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nei giorni del martedì e del giovedì.



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

2. Eventuali disdette o variazioni della prenotazione dell'intervento devono essere comunicate al Settore Politiche Sociali entro 48 (quarantotto) ore dall'effettuazione del trasporto programmato.
3. Il trasporto è effettuato con l'utilizzo dell'autoveicolo in dotazione al Settore Politiche Sociali, alla cui conduzione è adibito un autista (dipendente del Comune e/o appartenente a idonei Soggetti esterni) in possesso della prescritta patente di guida.
4. Il trasporto prevede il prelievo al domicilio o in luogo diverso, precedentemente segnalato dal richiedente il servizio l'accompagnamento nel luogo previsto, il ritorno al luogo di partenza. Per il trasporto nell'ambito dei confini comunali l'attesa non è prevista.
5. Il STSC può, per esigenze prioritarie o per temporaneo e imprevisto guasto dell'autoveicolo, non concedere il trasporto richiesto anche nel caso di prenotazione correttamente effettuata.
6. Il personale incaricato della conduzione dell'autoveicolo adibito al STSC non è autorizzato e non può assolutamente espletare attività di assistenza.

ART. 70

COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio è garantito gratuitamente a chi possiede un reddito familiare ISEE pari a euro "0". Chi ha reddito ISEE da euro "0,01" concorre al costo del STSC, inteso per ogni viaggio, in base alle seguenti tariffe e fasce reddituali:

Reddito ISEE	Compartecipazione al costo del servizio
Da euro 0,01 a euro 3.500,00	36%
Da euro 3.500,01 a euro 6.000,00	40%
Da euro 6.000,01 a euro 9.000,00	45%
Da euro 9.000,01 a euro 11.000,00	48%
Da euro 11.000,01 a euro 15.000,00	50%
Da euro 15.000,01 a euro 20.000,00	65%
Oltre euro 20.000,01	100%

2. Il costo del servizio sarà calcolato tenendo presente le spese sostenute dal Comune per il personale impiegato, assicurazione automezzo, tassa di possesso automezzo, carburante, manutenzione ordinaria e straordinaria e di eventuali altre spese. Tale calcolo consentirà di stabilire la somma che l'utente sarà tenuto a pagare per ogni viaggio. Restano a carico esclusivo dell'utente anche eventuali spese di pedaggio autostradale e parcheggio a pagamento.
3. Ogni anno, prima dell'approvazione del bilancio, è facoltà della Giunta Comunale determinare diversi importi e casi di esenzione. In mancanza si applicheranno le tariffe e fasce reddituali di cui al comma 1).
4. Il versamento di quanto dovuto da parte dell'utente avverrà a mezzo bollettino di c/c postale sul conto della Tesoreria Comunale. Copia della ricevuta del



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

versamento dovrà essere consegnata all'ufficio e/o all'autista prima dell'inizio del servizio. In mancanza di tale adempimento il servizio non sarà erogato.

ART. 71

NORME DI COMPORTAMENTO

1. Per un'ottimale organizzazione del STSC si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai fruitori del Servizio:
 - a) Gli utenti e i loro familiari devono rispettare gli orari previsti per il trasporto, e comunicare tempestivamente al Settore Politiche Sociali, e comunque almeno 48 (quarantotto) ore prima, ogni evento sopravvenuto che possa comportare delle variazioni al piano di trasporto del Servizio;
 - b) L'utente o suo familiare, è tenuto a comunicare tempestivamente al Settore Politiche Sociali ogni variazione del proprio stato di necessità;
 - c) Non richiedere informazioni sugli utenti del servizio né porre in atto comparazione con altre situazioni;
 - d) Al momento della prenotazione deve essere segnalata la presenza di eventuali accompagnatori, in mancanza di tale indicazione potrebbe non essere garantito il trasporto dell'accompagnatore;
 - e) Per casi specifici il Settore Politiche Sociali può pretendere l'accompagnamento dell'utente da parte di un familiare o altra persona designata;
 - f) Deve essere accettato l'orario del trasporto stabilito dal Settore Politiche Sociali, sulla base delle esigenze del STSC stesso e di quelle degli utenti.

ART. 72

ESCLUSIONI E SOSPENSIONI

1. Il Settore Politiche Sociali dispone, con provvedimento motivato, l'interruzione o la sospensione del STSC nei seguenti casi:
 - a) Reiterata inosservanza delle norme di comportamento di cui all'art.71 del presente regolamento;
 - b) In seguito ad impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di assicurare il STSC, per qualsiasi causa, previa comunicazione inviata, anche a mezzo telefonico, all'utente col maggior preavviso possibile;
 - c) Sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità.
2. Inoltre, in caso di fermo forzato dell'automezzo a disposizione per guasti o manutenzione o per quant'altro, il STSC sarà sospeso per la durata del fermo stesso. Di tale fermo sarà fornita immediata comunicazione, anche telefonica, a tutti gli utenti che in precedenza all'evento avevano avanzato domanda di accesso al STSC.



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

ART. 73

VERIFICHE E MONITORAGGIO

1. Il Settore Politiche Sociali è tenuto a effettuare controlli in qualsiasi momento, e
2. +comunque ogni due mesi verificare la sussistenza in capo al/alla richiedente dei requisiti di accesso al STC, come specificato nella domanda, prevedendo eventualmente all'immediata dimissione dallo stesso.
3. Il Settore Politiche Sociali vigila sull'andamento del STSC e sulle difficoltà di applicazione di quanto normato nel presente Capo, anche per eventuali modifiche da apportare allo stesso.

ART. 74

INFORMAZIONE ALL'UTENZA

1. Le norme contenute nel presente Capo costituiscono condizioni contrattuali generali del STSC e devono essere portate a conoscenza dell'utente e da questi approvate per iscritto al momento della richiesta del Servizio stesso.

CAPO X

EROGAZIONE DEI "BUONI LAVORO" (VOUCHER) RELATIVI A PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TIPO OCCASIONALE

ART. 75

FONTI E DEFINIZIONI

1. L'istituto del lavoro accessorio è disciplinato dagli articoli 70 e 72 del D. Lgs. n. 276 del 10 Settembre 2003 e s.m.i., e viene fatto riferimento anche alla Circolare INPS n. 88 del 2009.
2. Il Comune committente con l'attivazione di prestazioni di lavoro accessorio non instaura alcuna forma di contratto di lavoro subordinato trattandosi dello svolgimento di attività o compiti dal carattere temporaneo e occasionale da parte del '*prestatore*' del lavoro e cioè del soggetto in possesso dei requisiti di legge e del presente regolamento.
3. Ai prestatori di lavoro spetterà la liquidazione di *buoni lavoro (voucher)* del valore determinato per il periodo considerato dal relativo Decreto ministeriale e attualmente pari a €10, comprendente la contribuzione INPS, l'assicurazione INAIL, e un compenso all'INPS per la gestione del servizio per un valore netto a favore del prestatore di €7,50, salvo modifiche e integrazioni future. Detti *voucher* saranno riscossi dal prestatore nelle forme convenute con il competente ufficio del Comune, fra quelle previste dalla vigente normativa di settore.



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

ART. 76 FINALITÀ

1. Il Comune, con l'erogazione dei buoni lavoro ("voucher"), intende fornire un supporto alle categorie di soggetti in condizioni di temporanea fragilità economica, impegnando quindi i prestatori di lavoro in attività o mansioni, il cui svolgimento è necessario e utile per il Comune stesso.

ART. 77 ATTIVITÀ ED AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Nel rispetto e in conformità della fonte normativa di cui sopra, il lavoro accessorio può essere prestato in favore del Comune per le seguenti tipologie di attività:
 - a) Prestazioni rese in occasione di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
 - b) Prestazioni rese in occasione di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà;
 - c) Prestazioni rese per Nonno Vigile che seguiranno la disciplina dell'apposito regolamento.

ART. 78 DESTINATARI

1. Possono beneficiare dell'intervento economico tramite erogazione dei "buoni lavoro" solamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Soggetti in stato di disoccupazione o non occupazione, ma non percepenti alcun contributo da altri Enti pubblici;
 - b. Percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito (lavoratori in cassa integrazione ordinaria o in deroga, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile).
2. Oltre ai requisiti di cui sopra, i medesimi soggetti dovranno avere residenza nel territorio del Comune senza distinzione quanto alla cittadinanza, e avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economia Equivalente), non superiore al valore di euro 20.000 (ventimila).
3. Per i cittadini extracomunitari è necessario che siano dotati di regolare permesso di soggiorno.
4. Per i soggetti rientranti nella categoria di cui al comma 1) lett.a), il limite massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio è stabilito, per singolo percettore, in complessivi 5.000 euro netti per anno solare, mentre per i soggetti di cui al comma 2) lett.b), detto limite è ridotto a €3.000 netti per anno solare.



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

ART. 79

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DI ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE

1. Il Comune annualmente provvederà, con deliberazione della Giunta Comunale, che fisserà anche l'importo massimo da destinare al progetto, a individuare le attività rientranti fra le tipologie di cui al precedente art.77, da svolgere tramite prestazioni di lavoro occasionale, specificando:
 - La tipologia di attività;
 - La durata delle prestazioni;
 - Il numero di ore/uomo giornaliera da effettuare che non potrà essere inferiore a 3 (tre);
 - Il numero di prestatori da utilizzare.
2. In seguito all'adempimento di cui al comma 1), il dirigente del Settore Politiche Sociali emanerà bando pubblico, da pubblicarsi per trenta (30) giorni all'Albo Pretorio online del Comune, sul portale internet istituzionale, e da divulgarsi con manifesti murali e attraverso tutti i mezzi di comunicazione e informazione istituzionale a disposizione del Comune.
3. Nel bando pubblico saranno riportati:
 - Gli elementi di cui al comma precedente;
 - Il termine per la presentazione delle domande;
 - La data entro cui avrà inizio la prestazione;
 - Il compenso, orario e/o complessivo, dell'intera prestazione;
 - I criteri di cui all'art.80.
4. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente Capo, dovranno presentare domanda utilizzando il modulo elaborato dal Settore Politiche Sociali, unitamente alla dichiarazione ISEE e ai documenti dimostranti il possesso dei requisiti di cui all'art.78. Tutta la documentazione dovrà pervenire con le modalità che saranno indicate nel bando.
5. Al termine di scadenza della presentazione delle domande il dirigente del Settore Politiche Sociali, una volta stilata la graduatoria provvisoria la approverà con propria determinazione e la pubblicherà per 10 (dieci) giorni consecutivi all'Albo Pretorio online e sul portale internet istituzionale, dando possibilità, agli interessati, di proporre eventuale ricorso entro i predetti 10 (dieci) giorni. Spirato il suddetto termine, il dirigente del Settore Politiche Sociali, esaminati gli eventuali ricorsi, con propria determinazione, approverà la graduatoria definitiva, che diverrà efficace dalla data di pubblicazione della stessa determinazione all'Albo Pretorio online, e avrà validità fino all'approvazione di eventuale altra successiva.
6. In base alla graduatoria definitiva, sarà cura del Responsabile di Area competente, adottare apposito/i provvedimento/i di assegnazione del soggetto/i interessati, alle diverse attività individuate determinando anche il numero di *buoni lavoro* a ciascuno di essi attribuiti, dando successiva comunicazione telefonicamente o in via telematica ai medesimi soggetti del giorno e ora in cui presentarsi presso l'Ufficio e attivando i consequenziali adempimenti per la regolarizzazione dell'inizio dell'attività.



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

ART. 80

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI LAVORO

Nel caso di pluralità di domande d'assegnazione dei buoni di lavoro, entro il termine stabilito nell'avviso, si provvederà ad assegnare ad ogni soggetto richiedente un punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti per ognuna delle voci di cui alle seguenti tabelle:	PUNTI ASSEGNATI
INDICATORE ISEE	
Inferiore a 7.500 euro	10
Da 7.501 a 10.000 euro	8
Da 10.001 a 12.500 euro	6
Da 12.501 a 15.000 euro	4
Da 15.001 a 20.000 euro	2

NUMERO DI FAMILIARI A CARICO AI FINI FISCALI	PUNTI ASSEGNATI
Maggiori di 2	10
Minori o uguale a 2	5
Nessun familiare a carico	0

STATO DI DISOCCUPAZIONE E PERCEPIMENTO RELATIVE INDENNITA' O SOMME SIMILARI	PUNTI ASSEGNATI
Disoccupato e non percipiente	10
Disoccupato e percipiente	5

ATTIVITA' LAVORATIVA PRECEDENTE	PUNTI ASSEGNATI
Attinente con il progetto	10
Non attinente	0

A parità di punteggio sarà data preferenza a chi non sia mai stato beneficiario di *voucher* e poi in ordine inverso alla chiamata precedente, e poi a coloro con un numero maggiore di familiari a carico.

ART. 81

ENTITÀ DEL COMPENSO

1. A ogni prestatore, a prescindere dall'attività da svolgere presso il Comune, sarà erogato un compenso rappresentato da "buoni lavoro" *voucher* del valore lordo di €.10,00, corrispondente a un valore netto di €.7,50 a favore del lavoratore. Tale buono singolo corrisponde a un'ora di lavoro, svolto nell'ambito richiesto e con tempo limitato.



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

2. Il compenso sarà liquidato con le forme e modalità previste dalla relativa normativa di riferimento, entro trenta (30) giorni dal completamento dell'attività, previa attestazione di conformità, adottata dal competente Responsabile di Area.

ART. 82

OBBLIGHI E DOVERI INERENTI

LA PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE

1. La prestazione di lavoro occasionale dovrà comunque essere svolta nel rispetto delle direttive fornite al prestatore dal Responsabile della competente Area e dei principi di correttezza, buona fede e ordinaria diligenza.
2. Il prestatore è vincolato al rispetto di ogni normativa in materia di dati personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza e correttezza nei confronti del datore di lavoro e dei terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi.
3. In caso di violazioni di dette regole da parte del prestatore, il responsabile dell'Area competente può, dopo un primo richiamo scritto, procedere alla revoca dell'assegnazione dei *buoni lavoro* al soggetto interessato, interrompendo il relativo servizio e liquidando le competenze spettanti in base al numero di ore fino allora prestate.

CAPO XI

AIUTO SOCIALE LOTTA ALLA POVERTÀ

"BANCO ALIMENTARE"

ART. 83

FINALITÀ'

1. La condizione di crisi generale che ha interessato anche il nostro Paese, ha originato in molti nuclei familiari, che già versavano in una condizione di disagio economico e sociale, un'ulteriore aggravio della propria situazione. Da un'analisi del contesto territoriale si deduce il crescente numero di famiglie che non riesce a soddisfare i bisogni primari. L'elevato costo della vita e la precarizzazione del mercato del lavoro, unitamente all'indebolimento considerevole delle reti di prossimità -vicinato, reti amicali e parentali- accrescono il rischio, specie per i gruppi sociali più deboli, di cadere in situazioni di vulnerabilità, imponendo così una nuova sfida alla rete dei servizi locali. In tale contesto complessivo il Comune di Boscoreale, con misure adeguate e con gesti tangibili, intende proseguire nelle iniziative di lotta all'esclusione sociale e alla povertà istituendo un "*banco alimentare*", che serva a sopperire all'emergenza alimentare di nuclei che non riescono a rifornirsi di cibo necessario al proprio sostentamento, con distribuzione mensile, ai nuclei prima individuati con un pubblico bando, di un "*pacco*" contenente generi alimentari di prima necessità.



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli
"Terra della pietra lavica"

ART. 84 DESTINATARI

1. Sono destinatari dell'intervento di cui all'art.83:
 - Famiglie monogenitoriali;
 - Famiglie numerose e multiproblematiche;
 - Donne sole con figli;
 - Disabili fisici e psichici;
 - Persone che hanno perso il lavoro.

ART. 85 CONDIZIONI DI ACCESSO

1. Possono accedere al beneficio di cui al presente Capo, nuclei familiari residenti in questo Comune da almeno da sei mesi alla data di emanazione del bando, che versino in una condizione di disagio economico e sociale e che abbiano un reddito ISEE riferito all'anno precedente non superiore a euro 4.000,00 (quattromila). Tale limite reddituale può essere annualmente modificato con adozione di deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le condizioni economiche-sociali che determinano titolo di priorità con l'attribuzione dei relativi punteggi, al fine di procedere alla stesura della graduatoria dei beneficiari, sono i seguenti:

REDDITO I.S.E.E.	Punti attribuiti
Reddito ISEE da euro 0,00 a euro 1.000,00	6
Reddito ISEE da euro 1.001,00 a euro 2.000,00	4
Reddito ISEE da euro 2.001,00 a euro 3.000,00	3
Reddito ISEE da euro 3.001,00 a euro 4.000,00	2
CONDIZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE	Punti attribuiti
Nucleo monogenitoriale (<i>presenza di un unico genitore nel nucleo familiare per stato di vedovanza, divorzio o separazione, coniuge detenuto, mancato riconoscimento del/i figlio/i da parte di uno dei genitori</i>), con uno o più figli minori.	2
Anziano solo ultrasessantacinquenne.	2
Nucleo familiare con la presenza di almeno un anziano ultrasessantacinquenne.	1
Nucleo familiare monoreddito il cui capofamiglia abbia perso il lavoro negli ultimi 24 mesi alla data di pubblicazione del bando pubblico.	2



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	Punti attribuiti
Per ogni componente minore di 18 anni alla data di pubblicazione del bando pubblico.	2
Per ogni componente adulto di età superiore ai 18 anni	1
Per ogni soggetto disabile in condizione di gravità (art.3, comma 3 della Legge 104/92)	3

3. A parità di punteggio, in fase di elaborazione della graduatoria, saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità:
- Reddito ISEE più basso;
 - Nucleo familiare con il maggior numero di minori;
 - Numero più elevato di componenti il nucleo familiare.
4. I pacchi alimentari, nella misura che annualmente sarà stabilita dalla Giunta Comunale, saranno distribuiti secondo le seguenti fasce di nuclei familiari e per le percentuali indicate:

A	B	C	D	E	F
Nuclei familiari con più di 4 unità	Nuclei familiari con 3 e 4 unità	Nuclei familiari con 2 unità	Nuclei familiari con 1 unità	Nuclei familiare monoreddito il cui capofamiglia abbia perso il lavoro negli ultimi 24 mesi alla data di pubblicazione del bando pubblico.	Situazioni di emergenza che si evidenzieranno nel corso dell'anno.
50%	20%	15%	6,5%	5%	3,5%

Nel caso di domande, per le voci sopra individuate, inferiori alla percentuale come prevista, si procederà, a cura del Capo Settore dirigente dell'area politiche sociali, a destinare i restanti pacchi in misura uguale alle altre voci dando priorità alla lett.A e a seguire l'ordine alfabetico.

ART. 86

PROCEDURE PUBBLICAZIONE BANDO PUBBLICO STESURA GRADUATORIA E MODALITA' DI EROGAZIONE

- L'Avviso pubblico per l'accesso al beneficio di cui al presente Capo, sarà emanato dal dirigente del Settore Politiche Sociali e pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul portale internet istituzionale e sarà divulgato con manifesti murali e con tutti i mezzi di comunicazione e informazione istituzionale a disposizione del Comune. Le domande dovranno



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

pervenire entro il suddetto termine di 15 (quindici) giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'Avviso pubblico.

2. Al termine di scadenza della presentazione delle domande il dirigente d Settore Politiche Sociali, una volta stilata la graduatoria provvisoria, la approverà con propria determinazione, e la pubblicherà per 10 (dieci) giorni consecutivi all'Albo Pretorio online e sul portale internet istituzionale, dando possibilità, agli interessati, di proporre eventuale ricorso entro i predetti 10 (dieci) giorni. Spirato il suddetto termine, il dirigente del Settore Politiche Sociali, esaminati gli eventuali ricorsi, con propria determinazione, approverà la graduatoria definitiva, che diverrà efficace dalla data di pubblicazione della stessa determinazione all'Albo Pretorio online, e avrà validità fino all'approvazione di eventuale altra successiva.
3. Il venir meno dei requisiti e/o delle condizioni che ne hanno determinata l'assegnazione, ovvero per accertata insussistenza delle stesse, comporta la decadenza dal beneficio e si procederà allo scorrimento della graduatoria. Qualora, in tale ultimo caso, la graduatoria dovesse essere esaurita il Capo Settore dirigente dell'area politiche sociali nel corso dell'anno, emanerà bando pubblico integrativo, espletando le medesime procedure sopra disciplinate;
4. Mensilmente, al ritiro del pacco alimentare, i beneficiari dovranno autocertificare il permanere dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione della domanda. In mancanza il personale incaricato della distribuzione non elargirà il pacco alimentare.
5. In caso d'impossibilità personale al ritiro il beneficiario potrà delegare, con atto scritto, cui dovrà essere allegata copia di valido documento d'identità, unicamente persona maggiorenne appartenente al nucleo familiare.
6. Il mancato ritiro delle derrate alimentari per due volte consecutive comporterà l'esclusione dalla graduatoria.

CAPO XII

SERVIZIO TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI PRESSO CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI E CASA/SCUOLA. DISCIPLINA DEL SERVIZIO ED EROGAZIONE CONTRIBUTI

ART.87

FINALITA', OBIETTIVI E DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di erogazione e le modalità di accesso al Servizio Trasporto cittadini diversamente abili a/r:
 - a) presso Centri di riabilitazione;
 - b) presso le istituzioni scolastiche, con le modalità stabilite dal vigente regolamento integrato dei servizi scolastici.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, i criteri di erogazione dei contributi economici per i servizi di cui al comma 1), che è subordinata alla previsione di spesa appositamente definita nel Bilancio comunale.
3. Obiettivo prioritario del Servizio di Trasporto è quello di:



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

- a) supportare e aiutare la famiglia del diversamente abile nell'accesso ai servizi di cui necessita, principalmente garantendo il diritto allo studio. Tali Servizi si ispirano ai principi della Legge n.104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
 - b) contenere le situazioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona, il raggiungimento del massimo grado di autonomia possibile e la partecipazione del disabile alla vita della collettività.
4. Destinatari del servizio di trasporto: sono tutti i soggetti, minori e adulti, residenti nel territorio comunale all'atto della presentazione della domanda, per i quali è stata comprovata la grave perdita temporanea o permanente dell'autonomia personale ai sensi della L. 104/1992, artt.3 e 4, per cui risulta impossibile utilizzare i normali mezzi di trasporto.

ART.88

MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio, qualora è erogato direttamente dal Comune, e quindi non attraverso l'Ambito Sociale di zona, può essere garantito attraverso le seguenti modalità:
 - a) Direttamente dal Comune con proprio personale, e mezzi dotati di tutte le apparecchiature necessarie e omologate;
 - b) Da soggetti esterni attraverso affidamento con gara a evidenza pubblica;
 - c) Con erogazione di contributo per le spese di trasporto.

ART.89

ISTRUTTORIA, EROGAZIONE, VARIAZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. Per accedere al Servizio il cittadino, i suoi familiari, o comunque chi ne abbia la responsabilità, ai sensi di legge:
 - a) Per quanto attiene il servizio da espletarsi presso centri di riabilitazione, inoltre, in qualsiasi momento dell'anno, richiesta di intervento al Comune – Settore Politiche Sociali, compilando l'apposito modello di domanda prestampato e disponibile presso l'Ufficio e sul portale internet istituzionale, consegnandolo poi al Protocollo Generale, insieme alla documentazione che sarà richiesta;
 - b) Per quanto attiene il servizio trasporto scolastico, si applicherà la disciplina prevista al Capo IV del vigente regolamento integrato dei servizi scolastici.
2. Le domande di accesso alla prestazione sono soggette a specifica istruttoria da parte dell'Ufficio.
3. L'Ufficio, in ogni caso, a cura del responsabile del procedimento, deve dare corso, in ottemperanza alla Legge 7 agosto 1990 n.241, e s.m.i., all'avvio del procedimento nei tempi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente.
4. Ogni variazione nella erogazione del Servizio è disposta, eventualmente su richiesta e/o in accordo con il destinatario, dall'Ufficio, sulla base della verifica delle effettive condizioni che hanno determinato la programmazione e



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

la progettazione dello stesso. La variazione è comunicata all'interessato in maniera da esplicitarne le motivazioni e le nuove modalità.

ART.90

CESSAZIONE, SOSPENSIONE E RINUNCIA ALL'EROGAZIONE

1. La cessazione o la sospensione dell'erogazione del Servizio sono disposte dall'Ufficio, su richiesta del destinatario, ovvero quando vengono meno le condizioni e/o le situazioni che hanno determinato l'erogazione.
2. La cessazione o la sospensione dell'erogazione possono essere disposte, inoltre, qualora il destinatario non usufruisca del Servizio, senza fornire adeguata motivazione, nei tempi definiti dalle procedure specifiche per l'accesso. La cessazione o la sospensione sono comunicate dall'Ufficio al destinatario, con riferimento alle motivazioni che le hanno determinate. La rinuncia alla prestazione da parte del destinatario deve essere comunicata formalmente dallo stesso; la rinuncia comporta, in ogni caso, il rispetto di ogni impegno assunto e concretizzatosi fino alla data dell'effettiva rinuncia alla prestazione.

ART.91

CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCESSO

1. I requisiti dichiarati dalle persone per accedere al Servizio devono essere verificati utilizzando ogni fonte di informazione, e comunque applicando la normativa vigente in materia.
2. L'Ufficio può, in qualsiasi momento, effettuare controlli sulla persistenza delle situazioni in base alle quali è stato erogato il Servizio.

ART.92

CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO

1. Qualora il Comune, per indirizzo del Sindaco e/o dell'assessore alle politiche sociali da fornire con apposito atto al caposettore politiche sociali, decida di non attivare i servizi con una delle modalità previste all'art.88, comma 1, lett. a) e b), e all'art.17, comma 1, lett. a) e b), del regolamento comunale integrato dei servizi scolastici, si può attivare l'erogazione di un contributo elargito secondo le modalità di seguito descritte:
 - a) **Diversamente abili che frequentano centri socio-riabilitativi per le terapie riabilitative a regime ambulatoriale, ubicati fuori del territorio comunale.**

Considerato il consumo di carburante per ogni Km, tenendo conto del rapporto 10 (dieci) Km con 1(uno) litro di carburante, al costo per ogni litro secondo le tariffe vigenti del periodo (da verificarsi, a cura del responsabile del procedimento, sul prezzo medio nazionale mensile della benzina senza piombo, come sarà diffuso dal Ministero dello sviluppo economico), corrispondendo fino ad un massimo di 30 Km (intesi per tali



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

complessivi tra andata e ritorno), il contributo finale risulterà dall'applicazione della formula seguente:

- Consumo: 1 litro carburante = 10 Km
- Costo per ogni Km: $\frac{\text{costo carburante}}{10 \text{ Km}} = \text{costo carburante 1 Km}$
- Costo carburante per 1 Km x Km effettuati a/r Centro x il numero delle terapie attestate dal Centro socio-riabilitativo. Il numero degli effettivi Km percorsi, a cura del responsabile del procedimento, sarà accertata attraverso la piattaforma internet viamichelin, secondo il percorso più breve dall'abitazione del diversamente abile alla struttura riabilitativa e ritorno.

b) **Diversamente abili che frequentano centri socio-riabilitativi ubicati sul territorio comunale per le terapie riabilitative a regime ambulatoriale:**

- €2,00 (due) al giorno per ogni giorni di terapia attestata dal Centro socio-riabilitativo

c) **Diversamente abili che frequentano le scuole ubicate fuori del territorio comunale, ovverosia unicamente quelle esistenti nei comuni confinanti con Boscoreale:**

- Si applica la stessa formula di cui alla lettera a)

d) **Diversamente abili che frequentano le scuole ubicate sul territorio comunale:**

- €2,00 (due) al giorno per ogni giorni di frequenza scolastica attestata dal dirigente scolastico

2. I contributi di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse finanziarie comunali disponibili in bilancio, saranno erogati mensilmente dopo che i beneficiari, entro il primo giorno del mese successivo, avranno presentato documentazione giustificativa rilasciata dal centro di riabilitazione, indicante i giorni di effettiva frequenza. La liquidazione avverrà entro il giorno 15 del mese successivo a quello di frequenza del centro di riabilitazione, con adozione di determinazione del Settore Politiche Sociali, previa verifica e istruttoria del responsabile del procedimento, tesa ad accertare la completezza e regolarità della documentazione presentata.
3. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dall'Ufficio, la prestazione economica può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo. Sarà cura dell'ufficio acquisire apposita rendicontazione delle spese effettuate a favore del soggetto o del nucleo familiare richiedente.
4. Nel caso le richieste del contributo per le terapie presso centri di riabilitazione e per il trasporto scolastico siano superiori alla disponibilità di Bilancio, il contributo sarà ripartito in percentuale alla somma disponibile e in rapporto alla spesa effettivamente sostenuta.
5. L'erogazione del contributo, nell'arco dell'anno solare, non è cumulabile con altri interventi di pari natura, ovvero con l'erogazione di servizi o prestazioni



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

erogati a qualsiasi titolo dall'Ente, dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato. A tal fine, in sede di presentazione della domanda, dovrà essere resa autocertificazione che escluda quanto sopra.

6. E' facoltà della Giunta comunale, là dove ne ravvisi la necessità, di attivare annualmente, prima dell'approvazione del bilancio, la determinazione di fasce reddituali per porre un eventuale sbarramento all'accesso al contributo, applicando, in tal caso, la normativa relativa all'ISEE.

ART.93

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo, si rinvia alle vigenti disposizioni in materia e alle eventuali successive modificazioni e variazioni.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 94

LIMITI DI SPESA DI BILANCIO

1. Gli interventi di sostegno economico di cui al presente regolamento possono essere eseguiti esclusivamente nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno deliberato.

ART. 95

CONTROLLI E VERIFICHE

1. Per ogni tipo d'intervento e/o di contributo di cui al presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva di eseguire, sull'ISEE presentato dall'interessato e/o dai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e sul tenore di vita, indagini e/o controlli incrociati con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli organi competenti del Ministero delle Finanze.
2. Le persone e i nuclei familiari beneficiari di contributi sono tenuti a comunicare, entro massimo trenta giorni le modifiche intervenute sulla situazione che ha determinato la concessione del beneficio economico.
3. L'Ufficio Servizi Sociali, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, provvede già in via ordinaria a ogni opportuna verifica contestualmente alla presa in carico, con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli e alla possibile sospensione o revoca dei benefici concessi qualora emergano abusi o false dichiarazioni.
4. Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e come eventualmente sarà disciplinato con apposito regolamento. A tal fine ci si



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della pietra lavica"

avvarrà delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri Enti della Pubblica Amministrazione.

5. La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta e comporta il contestuale deferimento all'Autorità Giudiziaria.

ART. 96

PUBBLICITÀ E ACCESSO

1. Del presente regolamento sarà data diffusione attraverso:
 - a) Manifesti murali;
 - b) Pubblicazione sul portale internet del Comune;
 - c) Pubblicazione all'Albo Pretorio online.
2. Due volte l'anno, nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo e nel periodo dal 1 agosto al 30 settembre, il dirigente del Settore Politiche Sociali, ad eccezione dei benefici di cui ai Capi X e XI, che seguiranno autonoma tempistica, informerà la cittadinanza, con manifesti murali, dei servizi previsti nel presente regolamento, con le relative modalità di accesso.

ART. 97

ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento che l'ha approvato; del suo contenuto sono informati tempestivamente tutti gli utenti attuali e potenziali del Servizio, mediante pubblicazione sul sito web comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che saranno assunti in carico dal Settore Politiche Sociali successivamente alla data della sua entrata in vigore.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle vigenti disposizioni normative in merito.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate regolamenti e norme incompatibili ancorché non espressamente indicate.